



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | RENATO DI NATALE | Presidente |
| 2. | MARIA CARMELA GIANNAZZO | Giudice |
| 3. | FRANCESCA BARBERI | Giudice popolare |
| 4. | FILIPPO ALOTTA | " " |
| 5. | ROSARIA CHIARAMONTE | " " |
| 6. | MARIA RANDAZZO | " " |
| 7. | SALVATORE BRUNO | " " |
| 8. | SALVATORE SPERANZA | " " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1) AMICO PAOLO, nato a Palma di Montechiaro il 22.4.1967, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Caltanissetta. Arrestato il 6.10.1990.

DETENUTO PRESENTE

2) PACE DOMENICO, nato a Palma di Montechiaro il 27.12.1966, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Caltanissetta. Arrestato il 6.10.1990.

DETENUTO PRESENTE

N. 7/92 Reg. Sent.

N. 8/91 Reg. Gen

SENTENZA

pronunciata il

18.11.1992

e depositata il

15.02.1993

Divenuta irrevocabile il

Redatte schede il

Redatta parcella il

Campione penale

N.

Trasmessi estratti eseguiti agli uffici

il

Il Cancelliere

I M P U T A T I

- A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.10-110-575-
576 n.4-577 n.3 C.P., per avere in concorso fra lo-
ro e altre persone allo stato ignote, con premeda-
tione, oagionato la morte del Dr. Rosario Livati-
no, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante la
esplosione di più colpi dalle armi da fuoco di cui
ai capi successivi, con l'aggravante di far parte
di una associazione per delinquere di tipo mafioso;
- B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° c.-110 C.P.
10 L. 14.10.1974 n. 497, per avere in concorso fra
loro e altre persone allo stato ignote, illegalmen-
te detenuto una pistola Beretta cal. 9 Parabellum
con matricola punzonata ed altra cal. 9;
- C) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.-10 e 14
L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra
loro e altre persone allo stato ignote, illegalmen-
te detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal.
12, con matricola abrasa;
- D) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.-23 c. 3°
L. 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso fra loro
e altre persone allo stato ignote, detenuto l'arma
di cui al capo C) da ritenersi arma clandestina in
quanto con matricola abrasa.
- E) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° c.-61 n.2-
110 C.P.-12 L. 14.10.1974 n.497 per avere, in con-
corso fra di loro ed altre persone allo stato ignote

al fine di commettere il reato di cui al capo A),
illegalmente portato in luogo pubblico le armi da
guerra di cui al capo B);

- F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2-110 C.P.-
12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concor-
so fra loro e con altre persone allo stato ignote,
illegalmente portato in luogo pubblico il fucile
di cui al capo C);
- G) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2-110 C.P.-
23 4° c. L. 18.4.1975 n. 110 per avere, in concor-
so fra loro e altre persone allo stato ignote, al
fine di commettere il reato di cui al capo A), por-
tato in luogo pubblico l'arma clandestina di cui
al capo B);
- H) del delitto p. e p. dagli artt. 81-110-648 C.P.
per avere, in concorso fra loro e altre persone
allo stato ignote, al fine di procurarsi un profit-
to, ricevuto la pistola ed il fucile di cui ai ca-
pi B) e C) di provenienza delittuosa in quanto con
matricola rispettivamente punzonata ed abrasa, ed
inoltre il fucile di provenienza furtiva in quanto
sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2.12.89;
- I) del delitto p. e p. dagli artt. 81-110-648 C.P.,
per avere in concorso fra loro e altre persone allo

stato ignote, al fine di procurarsi un profitto,
ricevuto l'autovettura FIAT UNO targata AG 266800
e la moto HONDA 600 targata AG 41952, di provenien-
za delittuosa in quanto la prima sottratta a Vaia-
no Salvatore il 13.5.1990 in Villaseta (Agrigento)
e la seconda sottratta a Calamita Antonio in
Licata il 9.6.1990;

L) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2-110-424 cpv.

C.P. per avere, al fine di ottenere l'impunità dai
reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli,
appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motoci-
cletta, alla pistola ed al fucile di cui ai capi
precedenti, essendo seguito l'incendio.

M) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis C.P. per ave-
re fatto parte, unitamente ad altre persone allo
stato ignote, di una associazione di tipo mafioso,
essendosi avvalsi della forza intimidatrice del vin-
colo associativo e della condizione di assoggetta-
mento e di omertà che ne deriva per commettere de-
litti e per realizzare profitti e vantaggi ingiu-
sti per se e per altri; con l'aggravante di avere
avuto la disponibilità di armi per il compimento
delle finalità dell'associazione.

Fatti commessi in Agrigento e altrove sino al 21.9.
1990.

In fatto e diritto

Con decreto del giudice per l'udienza preliminare di Caltanissetta, emesso in data 22.6.91, veniva disposta la vocatio in iudicium, innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta, di Amico Paolo e Pace Domenico per rispondere, in concorso tra di loro, del delitto di omicidio pluriaggravato in danno del giudice Rosario Livatino nonchè di una serie di delitti ad esso omicidio connessi (vedasi all. 1 al decreto che dispone il giudizio).

All'udienza del 14 novembre 91, compiuto l'accertamento in ordine alla regolare costituzione delle parti, venivano proposte e discusse le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento.


Il P.M. depositava memoria scritta con la quale richiedeva l'inserimento nel predetto fascicolo di una serie di atti, (specificatamente indicati in apposito indice), nonchè l'estromissione dal medesimo della documentazione concernente un incarico peritale non attinente ai fatti oggetto del procedimento.

Allegava il rappresentante della pubblica accusa alla sua memoria la documentazione formante oggetto della sua richiesta.

Il difensore di Pace Domenico chiedeva, a sua volta, la integrazione del fascicolo del dibattimento, asserendo ricorrerne le condizioni indicate negli artt. 401 co.5, 496 e ss. e 500 c.p.p., con l'inserimento in esso dei verbali di dichiarazioni rese dal teste Nava Piero Ivano:

- 1) alla Squadra Mobile della Questura di Agrigento alle ore 9,40 del 21.9.90;
- 2) al Sost. Proc. Sferlazza alle ore 11,45 del 21.9.90;
- 3) ai Sost. Procuratore Mignemi e Sferlazza alle ore 22,35 del 21.9.90;
- 4) al Capo della Polizia di Colonia alle ore 1,25 del 6.10.90.

Chiedeva, altresì, sempre ai sensi dell'art. 500 c.p.p., l'acquisizione degli album fotografici mostrati al teste nel corso delle primissime investigazioni ed, inoltre, l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla richiesta di assistenza giudiziaria della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 28.9.90 e in particolare:

- 1) richiesta di assistenza giudiziaria trasmessa alle ore 14,45 del 27.9.90 al Proc. Rep. di Colonia;
 - 2) telefax dell'Interpol Roma indirizzato al BKA di Wiesbaden del 28.9.90;
- 

3) telefax del BKA di Dusseldorf n. 01320101341 avente ad oggetto; "Richiesta delle autorità di polizia italiana di accertamento di soggiorno con riferimento a colloquio telefonico del 21.9.90, intervenuto tra le autorità di polizia italiana e quella tedesca".

La Corte, con propria ordinanza, disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti richiesti dal P.M., con la sola eccezione della Commissione Rogatoria Internazionale del 3.10.90.

Disponeva espungersi dal medesimo fascicolo gli atti relativi al conferimento di incarico di consulenza, ex art. 359 c.p.p., al dr. Eugenio Amato.

Rigettava in toto la richiesta di acquisizione atti al fascicolo per il dibattimento formulata dal difensore.

Dichiarato aperto il dibattimento, così il P.M. esponeva i fatti oggetto dell'imputazione:

"Il 21.9.1990 intorno alle ore 8,45 a pochi chilometri da Agrigento sulla SS. 640 il dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, rimaneva vittima di un agguato mafioso mentre a bordo della propria autovettura Ford Fiesta color amaranto targata AG 174248, si



stava recando al palazzo di Giustizia proveniente da Canicatti ove risiedeva insieme ai genitori.

Pochi minuti dopo perveniva al "113" della Questura di Agrigento una telefonata da parte di tale Nava Piero il quale riferiva di avere notato, ferma sul lato destro della carreggiata, una Ford Fiesta che presentava il lunotto posteriore infranto -Riferiva altresì di avere visto nei pressi di detta autovettura una moto di grossa cilindrata ed una Fiat Uno nonchè due giovani uno dei quali, con una pistola in pugno, scavalcava il guard-rail e scendeva lungo la scarpata adiacente il lato destro della strada, mentre l'altro, che indossava un casco, se ne stava all'impiedi in atteggiamento di attesa. La polizia intervenuta sul posto, accertava l'effettiva presenza dell'autovettura segnalata che si presentava attinta da colpi di arma da fuoco al lunotto posteriore ed alla fiancata sx nonchè con il motore acceso e la leva del cambio in posizione di "folle".

Il corpo ormai privo di vita del magistrato veniva invece rinvenuto in fondo alla scarpata ove la vittima aveva invano cercato scampo inseguito da almeno un killer- certamente da quello notato dal teste nello

M

atto di scavalcare il guard-rail il quale lo aveva raggiunto e colpito in varie parti del corpo con un'arma da fuoco corta.

Sulla scorta delle preziose informazioni testimoniali fornite dal teste oculare si accertava che l'autovettura del magistrato era stata seguita da una motocicletta con due persone a bordo, notata alcuni chilometri prima del luogo dell'agguato dal Nava, il quale riferiva di essere stato sorpassato dopo lo svincolo di Canicattì Sud proprio da una grossa moto da Cross che procedeva a forte velocità il cui passeggero indossava un casco ed un maglione rosso. Detto giovane infatti veniva poi notato dal teste accanto alla motocicletta nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate.

Secondo la ricostruzione che appare più attendibile può fondatamente presumersi che il dr. Rosario Livatino sia stato dapprima costretto a fermarsi mediante l'esplosione di un colpo di fucile e di pistola che attingevano la fiancata sinistra e il lunotto posteriore dell'autovettura che frattanto veniva affiancata e superata dalla Fiat Uno e dalla moto tanto che il magistrato, probabilmente ancora non colpito, tentava di fuggire attuan-

M

do una manovra a marcia indietro ma urtava contro il guard-rail fermandosi. Era pertanto costretto a tentare una disperata quanto vana fuga a piedi nella sottostante scarpata.

Eseguito l'omicidio i killers abbandonavano a pochi chilometri di distanza i mezzi che venivano trovati completamente bruciati in c/da Gasena territorio di Favara.

L'autovettura e la moto risultavano rubati rispettivamente a Villaseta (AG) il 13.5.1990 ed a Licata in data 3.7.1989.

All'interno della carcassa della Fiat Uno i carabinieri rinvenivano una pistola cal. 9 ed un fucile cal. 12, mentre sul luogo del delitto venivano repertati bossoli cal. 9 parabellum 9X21, una borra di cartuccia cal. 12 nonchè un caricatore cal. 9 con inserite alcune cartucce. Dall'esame autoptico emergeva che il dr. Livatino era stato raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco corta cal. 9, esplosi da due diverse pistole, che lo avevano attinto in varie parti del corpo: due in particolare (zona nasolabiale e parietale) risultavano esplosi da distanza ravvicinata mentre la vittima si trovava distesa per terra ormai priva di vita.



Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste nel corso delle individuazioni fotografiche effettuate la sera del 21.9.1990 le indagini venivano indirizzate nei confronti di tale Amico Paolo ed altri pregiudicati di Palma di Montechiaro, legati al primo da sicuri rapporti di amicizia, da qualche tempo sospettati di essere killers affiliati ad una organizzazione di stampo mafioso operante in quel comune, ove peraltro si erano registrati numerosi omicidi riconducibili alla spietata lotta fra schieramenti contrapposti.

Traendo spunto dal tenore di alcune conversazioni telefoniche intercettate nonchè da notizie acquisite nel corso di perquisizioni domiciliari effettuate nei confronti dell'Amico nonchè di tale Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, molto vicini al primo, si accertava che gli stessi da alcuni mesi si trovavano in Germania.

In particolare, secondo quanto riferito dai familiari, l'Amico e il Pace sarebbero stati reperibili presso ristoranti siti rispettivamente nelle città di Dormagen e Berlino.

Il sequestro di corrispondenza disposto da questo ufficio presso l'ufficio postale di Palma di Montechiaro



consentiva di accertare che l'Amico era invece reperibile a Leverkusen presso tale Manganello Filippo, originario di Palma di Montechiaro, convivente con la cittadina tedesca Tegtmejer al cui indirizzo era stata effettuata la spedizione di una raccomandata.

Venivano pertanto predisposti servizi di osservazione e pedinamento da parte di agenti del B K A i quali intorno alle ore 17,00 del 5.10.1990 individuavano l'Amico mentre usciva dalla abitazione della sopracitata cittadina tedesca e lo fermavano per accertamenti. A tal fine veniva condotto al Commissariato di Colonia ove intorno alle ore 24,00 giungeva il teste Nava Piero, accompagnato da funzionari del Nucleo Centrale Anticrimine.

Frattanto la Polizia tedesca individuava nella città di Leverkusen anche il Pace Domenico il quale, presso il Commissariato di Colonia, veniva riconosciuto senza ombra di dubbio dal teste Nava con le modalità dallo stesso precisate in sede di incidente probatorio.


L'univocità indiziante dell'esito della ricognizione, ulteriormente suffragata dalle stridenti contraddizioni rilevabili fra le dichiarazioni rese dai due indiziati

H

e dalla clamorosa smentita dell'alibi prospettato dallo Amico ad opera di testi in grado di riferire circa i suoi spostamenti, inducevano questo ufficio a richiedere al Procuratore della Repubblica di Colonia l'arresto provvisorio dei due ai fini estradizionali, avviando immediatamente la relativa procedura in forza di ordinanza di custodia cautelare frattanto emessa dal G.I.P. per i reati specificati in rubrica.

Il 10 ottobre 1990 questo requirente unitamente al G.I.P. partecipava presso il palazzo di giustizia di Colonia agli interrogatori degli arrestati che venivano assunti con le rituali forme della commissione rogatoria internazionale.

Con le stesse modalità in data 11.10.1990 si procedeva ad assumere da parte di questo P.M. sommarie informazioni testimoniali dalla cittadina tedesca Cristiana Annas, mentre presso il Commissariato di Polizia di Colonia venivano assunte informazioni da altre persone, in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione dei movimenti degli indagati nei giorni precedenti e successivi al 21.9.1990, fra le quali i già citati Manganello Filippo e Marion Tegtmejer.



Il 18.12.1990 gli arrestati venivano estradati in Italia ed il 21 successivo venivano interrogati presso la Casa di reclusione di Paliano ma si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Il 5.3.1991 presso la Casa Circondariale di Solliciano (Firenze) si procedeva, con le forme dell'incidente probatorio, all'assunzione della testimonianza di Nava Piero ed all'espletamento di formale ricognizione di persona nei confronti degli indagati, nel corso della quale il teste riconosceva con elevatissimo grado di certezza il Pace come il killer visto con la pistola in pugno nelle citate circostanze di tempo e di luogo, ravvisando altresì nell'Amico una significativa somiglianza, quanto alla struttura fisica complessiva, con la persona che indossava il casco notata accanto alla motocicletta nelle stesse circostanze.

Nel corso delle indagini preliminari venivano escussi i genitori ed alcuni colleghi del dr. Livatino nonché acquisite informazioni documentali in ordine all'attività svolta dalla vittima ed alla personalità degli imputati.

Veniva altresì espletato un accertamento tecnico ^{non} ripetito-

107

bile di natura balistica sulle armi sequestrate.

In esito all'attività di indagine espletata questo ufficio in data 20.5.1991 richiedeva il rinvio a giudizio degli imputati che veniva disposto dal G.U.P. con decreto in data 22.6.1991".

Conclusa la esposizione introduttiva il P.M. richiedeva l'ammissione delle prove già indicate nella propria lista, l'esame degli imputati, previa acquisizione del loro consenso, la trascrizione di n. 4 telefonate oggetto, nel corso delle indagini preliminari, di intercettazione.

Il difensore di parte civile richiedeva anch'egli l'esame degli imputati.

I difensori di quest'ultimi insistevano sulla richiesta di prove indicate nelle liste depositate;

l'avv.to Russello chiedeva, ^{altre} ai sensi dell'art. 493-3 co c.p.p., l'esame del giornalista Lorenzo Rosso.

Sollelevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 500 3° e 4° co. c.p.p., in relazione agli artt. 3-24-25-101 2° co. della Costituzione, di conseguenza sollecitando la sospensione del procedimento.

Chiedeva ancora la trascrizione di tutte le conversazioni



oggetto di intercettazione telefonica.

La Corte, sentite le parti, con ordinanza, resa all'udienza del 17.12.1991, dichiarava non rilevante e, comunque, manifestatamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 500 co. 3° e 4° c.p.p.; ammetteva tutte le prove testimoniali richieste dal P.M., dal difensore di parte civile e dal difensore di Amico Paolo. Ammetteva, altresì, le prove testimoniali richieste dal difensore di Pace Domenico con eccezione delle testimonianze dei giornalisti Castaldo Franco, Ruotolo Sandro, Rosso Lorenzo e del cap. Pandolfi Paolo; ammetteva la richiesta di esame del teste De Lio Biagio, limitatamente a talune circostanze di prova.

Disponeva la trascrizione di tutte le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, così accogliendo la richiesta in merito formulata dal difensore di Pace Domenico, all'uopo nominando i periti cui affidava il relativo incarico.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, allorchè il processo volgeva al suo epilogo, Pace Domenico presentava alla Cancelleria della Corte di Assise precedente, richiesta di rimessione, ai sensi degli artt. 45 e ss.

H

c.p.p..

Assunse tra l'altro, il richiedente che "il processo iniziava e proseguiva in un clima pesante di prevenzione e di totale mancanza di serenità", che "il dibattimento nel corso delle varie udienze e con progressiva intensità registrava un GRAVISSIMO TURBAMENTO DELL'ORDINE PROCESSUALE", che il pubblico ministero di udienza rivolgeva al difensore reiterate accuse di malafede e che i "gravi interventi aggressivi del P.M. nei confronti della difesa, non impediti dal Presidente della Corte, erano chiaramente finalizzati a far apparire il difensore come scorretta e non credibile parte processuale"; che le "situazioni ambientali e il grave turbamento dell'ordine processuale" avevano "di certo influito negativamente nella libertà e coerenza di determinazione" del Collegio.

Come è dato rilevare dal contenuto della richiesta, i timori paventati dal Pace pienamente condivideva il suo difensore avv.to Russello.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale la Corte indicava specificatamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione.



Sospendeva, quindi, il processo in attesa del deliberato della Corte Suprema circa la richiesta di rimes-
sione avanzata da Pace Domenico.

All'udienza del 16.6.1992 veniva comunicato alle parti che la Corte di Cassazione, in data 5.6.1992, aveva rigettato l'istanza di rimessione di Pace Domenico, quest'ultimo condannando alle spese del relativo procedimento.

Nella medesima udienza il P.M. richiedeva, a sensi dell'art.493 3° co. c.p.p., essendogli, nel corso della sospensione del dibattimento, originata dalla richiesta di rimessione avanzata da Pace Domenico, pervenuti una serie di atti dalla Procura Distrettuale di Palermo, l'esame diretto, o per il tramite di rogatoria internazionale, del teste Heiko Kschinna, su circostanze pertinenti ai fatti oggetto del procedimento.

Il difensore di Pace Domenico richiedeva, a sua volta, l'ammissione, quale prova a discarico, del teste Schembri Gioacchino, da sentire su talune delle circostanze dell'articolato di prova dedotto dal P.M., per l'esame dello Kschinna.

La Corte ammetteva l'esame, in qualità di teste di Heiko



Kschinna e, dopo aver accertato che Schembri Gioacchino risultava essere coindagato in procedimento connesso a quello in corso, l'esame del medesimo nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p..

Espletati gli esami richiesti dal P.M. e l'esame dei testi Ierfone e Marchica, ancora indicati dal rappresentante della pubblica accusa, dichiarata la utilizzabilità degli atti relativi alla Commissione rogatoria internazionale espletata in Germania e della informativa del 22.6.1992, trasmessa dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo e relativa alla posizione di Schembri Gioacchino, il P.M., il difensore di parte civile ed i difensori degli imputati così formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni:

il P.M. chiedeva condannarsi gli imputati alla pena dell'ergastolo, di otto milioni di multa e di cinque anni di reclusione, nonchè applicarsi le pene accessorie e la misura di sicurezza della colonia agricola per anni due;

il difensore di parte civile chiedeva affermarsi la responsabilità degli imputati in ordine al reato di omicidio loro contestato e la condanna alle pene richieste



dal P.M., nonché la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione di spese, onorari e compensi del giudizio;

i difensori degli imputati chiedevano in favore dei loro assistiti l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il nuovo codice, seguendo i canoni del processo accusatorio puro, ha esaltato il ruolo del dibattimento, esso individuando come luogo nel quale procedere alla formazione della prova sotto la diretta vigilanza del giudice ed attraverso il contraddittorio delle parti.

Solo le attività espletate nel corso dell'istruttoria dibattimentale e gli atti inclusi nel fascicolo del dibattimento, dei quali è stata dichiarata la utilizzabilità, rappresentano il materiale probatorio al quale il giudice può attingere nel tentativo di ricostruire a posteriori un fatto-reato e, quindi, di avvicinare quanto più sia possibile la verità processuale alla verità storica.

Come è dato leggere nella relazione al codice, il legislatore ha lasciato poi libero il giudice di formare il suo convincimento imponendogli, però, di utilizzare

H

solo le fonti di prova consentite e gli elementi di prova selezionati dalle regole di ammissione ed assunzione specificate dalla legge.

Ha ricordato il principio del libero convincimento del giudice con l'obbligo di spiegare le scelte nella motivazione della sentenza che deve, tra l'altro, contenere "l'individuazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene attendibile le prove contrarie" (art. 456, lett. e) c.p.p.).

Le superiori regole fissate per il giudice sono, ovviamente, vincolanti anche per le parti del processo che devono obbligatoriamente servirsi per la prospettazione delle proprie tesi degli atti dichiarati utilizzabili per la decisione e inseriti dal giudice nel fascicolo per il dibattimento, a nessuno essendo consentito utilizzare atti diversi da quelli chiamati a far parte, attraverso il regolamentato criterio selettivo di ammissione, del predetto fascicolo.

Ciò premesso, avendo il Collegio annesso elevato valore probatorio, nel formulare il giudizio di colpevolezza

h

nei confronti degli odierni imputati, alle dichiarazioni rese dal teste Nava Pietro Ivano e agli atti ricognitivi dal medesimo eseguiti, necessario appare portare l'attenzione sugli stessi, al fine di verificarne, a seguito di scrupolosa analisi, l'attendibilità.

Nel rispetto delle regole volute dal codice di rito il Collegio concentrerà la propria attenzione sul contenuto dell'esame e degli atti di ricognizione eseguiti dal Nava nel corso dell'incidente probatorio, sul contenuto dell'esame effettuato nel corso dell'istruttoria dibattimentale nonché sulle dichiarazioni rese dal medesimo teste all'Isp. De Lio, alle ore 9,40 del 21.9.1990, e al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, alle ore 11,45 dello stesso giorno, nelle parti utilizzate per le contestazioni.

Il vaglio dell'affidabilità di quanto da un teste affermato non può, però, prescindere da un esame di quello che in atti è dato rinvenire circa la sua "vita passata". Già l'abrogato codice Rocco (art. 464 c.p.p.) consentiva, al fine di valutare l'attendibilità di un teste, di utilizzare, tramite lettura, i certificati del casellario giudiziale e le sentenze irrevocabili

h

che lo concernevano. Tale previsione è stata ripresa e ribadita dal nuovo codice (art. 236 2° co. c.p.p.) che ha riconosciuto la possibilità di acquisire al processo i certificati del casellario giudiziale e le sentenze irrevocabili emesse da giudici italiani o stranieri (queste ultime riconosciute)" al fine di valutare la credibilità di un testimone".

All'attenzione del Collegio è emerso, nel caso in esame, il buon livello culturale del Nava e che il medesimo svolge regolare attività lavorativa in qualità di direttore commerciale per il Sud Italia di una ditta di porte blindate. Che lo stesso è disinteressato alle vicende giudiziarie che vedono coinvolti gli odierni imputati non risultando nutrire forme di astio nei loro confronti, che non è, comunque, legato a gruppi criminali, che non ha intrattenuto rapporti, seppur di semplice conoscenza, con l'ucciso od i suoi familiari.

Il Nava si è, peraltro, impegnato a dire la verità prestando il giuramento laico e ciò, salvo dimostrazione contraria, è elemento idoneo per accrescere la sua fides testimoniale.

Nulla di serio, di contro, ha provato la difesa degli



imputati, assai attenta a ricercare fatti o circostanze asseritamente idonei ad incriminare l'attendibilità del teste.


Fatta questa debita premessa va ricordato che il criterio guida per verificare l'attendibilità di un teste è quello di accertare se le sue dichiarazioni abbiano riscontri di tipo "interno" ed "esterno".

Riscontri del primo tipo vanno individuati in quelle dichiarazioni che, rese da persone indifferenti alle vicende processuali, manifestino caratteri di precisione, univocità, costanza nel tempo e che siano immuni da inverosimiglianze e contraddizioni che possano far pensare ad una ricostruzione fantastica dei fatti o suggerita da altri.

Riscontri del secondo tipo si rinvencono in quei dati obiettivi idonei a suffragare il dictum testimoniale.

Il giudice, in virtù del principio del libero convincimento, potrà fondare una affermazione di colpevolezza anche e soltanto in presenza di semplici riscontri interni ad una dichiarazione testimoniale, anche addirittura promanante da una parte offesa.


Assai più facile sarà, però, per il giudice pervenire



ad un verdetto di colpevolezza ove una dichiarazione accusatoria trovi entrambi i tipi di riscontro prima indicati.

Orbene, dopo aver analiticamente esaminato il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Nava (e si ribadisce, per evitare confusioni, di quelle dichiarazioni delle quali è stata affermata l'utilizzabilità) il Collegio verificherà se esse siano caratterizzate da quei connotati in precedenza citati idonei a renderle come sicuramente attendibili.

Racconta il Nava, alle ore 13,10 del giorno 5 marzo 91, nel verbale di testimonianza resa in sede di incidente probatorio, che la mattina del giorno 21 settembre 90 prima di partire da Enna, intorno alle ore 7,00, dopo aver rifornito di carburante la propria autovettura Lancia Thema, si accorse, all'atto della misurazione della pressione delle gomme, che una di esse aveva un chiodo conficcato nel copertone. Trattandosi di gomme prive di camera d'aria, aventi tempi di sgonfiamento lunghi, decise ugualmente di intraprendere la marcia alla volta del Villaggio Mosè di Agrigento, dove aveva ^{un} appuntamento di lavoro alle ore 9,30.



Viaggiò per raggiungere il luogo dell'appuntamento, a causa del difetto alla gomma, a velocità "abbastanza moderata".

Intorno alle ore 8,30, superata la città di Canicattì, in un tratto di strada contrassegnato da una serie di curve, veniva superato da una motocicletta che andava ad elevata velocità. Aveva modo di notare che la moto era fornita di paramanopole di color bianco e che la targa era collegata al parafango posteriore con dello scocht; non poteva precisare se lo scocht avesse la esclusiva funzione di tenere la targa e non quella di coprirla. Sulla moto prendevano posto due persone, quella seduta dietro indossava un maglione rosso ed un casco da motociclista.

All'incirca 10 minuti dopo esser stato sorpassato dalla moto scorgeva, sul suo stesso senso di marcia, sul lato destro della strada, una Ford Fiesta, color rosso con il vetro posteriore infranto.

Dinanzi la parte anteriore della Ford Fiesta vi era ferma la persona da egli dapprima vista sul sedile posteriore della moto, detta persona aveva il casco bianco in testa ed era accanto alla motocicletta che si trovava

M

ferma.

Pensò che si fosse verificato un incidente e, mentre affiancava la Ford Fiesta, scorgeva oltre la persona con il casco, una seconda persona in atto di scavalcare il guard-rail con una pistola impugnata nella mano sinistra.

Questa persona calzava stivali da motociclista con le fibbiette, pantaloni color beige infilati negli stivali e camicia madras a quadri di color marrone e verde.

Notava che la pistola dell'uomo impugnata aveva la canna piuttosto lunga e più larga del normale. Pensava non dovesse, probabilmente, trattarsi di pistola a tamburo.

Aveva, altresì, l'impressione che, all'atto in cui vedeva la persona scavalcare il guard-rail, nella sottostante scarpata vi fosse qualcuno che scappava e che questa persona, avente corporatura media, indossasse un indumento di colore azzurro.

Osservata la scena come sopra descritta, percorreva, sempre a velocità moderata, una trentina di metri, avendo modo di scorgere una Fiat Uno colore beige, con i fari anteriori infranti, ferma sul lato destro della carreggiata senza alcuna persona all'interno.

Aveva, a questo punto, tentato di avvertire la polizia



con il radiotelefono montato sull'autovettura ma non era riuscito a stabilire il collegamento radio. Giunto al Villaggio Mosè di Agrigento, presso l'ufficio del cliente con il quale aveva appuntamento, aveva telefonato alla Polizia notiziandola di quanto era caduto sotto la sua percezione.

Sempre nel medesimo incidente probatorio il Nava, a seguito di domanda diretta a conoscere le fattezze della persona che egli aveva visto con la pistola in mano, all'atto in cui scavalcava il guard-rail, domanda questa posta, secondo le norme di rito prima di procedere all'esperimento ricognitivo, così la descriveva: altezza 1,75, 1,80; capelli pettinati all'indietro di colore castano scuro o comunque sullo scuro; basette tagliate alte, "come usano i giovani oggi all'altezza della parte superiore del padiglione auricolare e cioè praticamente senza basette", priva di barba e baffi.

Subito dopo, nel corso dell'esame cui veniva sottoposto, aggiungeva che tale persona non era vecchia e, comunque, sotto i trent'anni.

Dell'altra persona il Nava non forniva le caratteristiche del viso e dei capelli, avendola vista con il casco



in testa.

In dibattimento precisava di aver avuto l'impressione che questa persona era più alta dell'altra. Da ciò si ricava di conseguenza che, se la prima persona dal Nava indicata aveva un'altezza di mt. 1,75-1,80, la seconda era alta intorno al metro e ottanta e, comunque, più alta della prima.

Invero, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, avendo la Corte, su richiesta del difensore di Pace Domenico, ammesso la testimonianza di Nava Pietro Ivano, ha quest'ultimo sostanzialmente ribadito, meglio precisandole, le sequenze degli avvenimenti di cui fu testimone, respingendo con fermezza ogni tentativo, posto in essere anche con il ricorso a non ortodossi mezzi processuali (al riguardo vedasi la contestazione provocata dal difensore di Pace Domenico nel corso dell'istruzione dibattimentale del 7.4.92-f.5, in correlazione con la sua richiesta di cui a -f.3, punto 3 udienza 14.11.92), volto a incrinare la credibilità di quanto da egli affermato.

Sempre nel corso del dibattimento ha il Nava, infatti, confermato le caratteristiche somatiche dell'uomo che



impugnava la pistola, spiegando, a seguito di contestazione, che laddove egli aveva parlato di capelli neri non aveva inteso, di certo, fare riferimento a capelli di color nero corvino ma a capelli di colore castano scuro, e precisando che detta persona era di carnagione chiara ed aveva la conformazione della fronte ed i contorni del viso marcati.

Ha spiegato le ragioni per cui, in un primo momento, aveva dichiarato d'aver chiamato la Polizia, subito dopo aver assistito a quanto accaduto sulla SS.640, da una cabina pubblica e non dall'ufficio del suo cliente.

Se, dunque, attendibili appaiono le dichiarazioni rese dal Nava sotto il profilo della loro credibilità intrinseca, essendo le medesime precise e circostanziate financo nei più minuti particolari, reiterate, costanti nel tempo e logiche, occorre verificare se le stesse abbiano riscontri esterni.

Ma prima ancora di procedere a detto accertamento va segnalato un dato di straordinaria rilevanza. Il Nava rese le sue dichiarazioni alle ore 9,40 del giorno 21 settembre, fornendo indicazioni sulla dinamica dell'evento e particolari circa i mezzi adoperati per consumare il



delitto quando ancora non era nemmeno avvenuto il rinvenimento dei veicoli, fatto questo accaduto alle successive ore 10,30 (cfr. f.77 atti fasc. dibatt.).

Passando, quindi, all'esame dei riscontri alle dichiarazioni del Nava è possibile rilevare:

effettivamente venne rinvenuta sulla S.S. 640, dopo Canicattì con direzione per Agrigento, una Ford Fiesta di color rosso scuro, ferma sul lato destro della carreggiata con il vetro posteriore infranto; (cfr soprall.-rilievi fotografici ed altre attività investigative);

effettivamente uno dei componenti il gruppo degli attentatori aveva un casco bianco (cfr. dep. Marchica ud. 5. 11.92);

effettivamente vennero adoperati per la consumazione dell'attentato una moto di grossa cilindrata ed una Fiat Uno (cfr. verbale soprall. e rinv. con/da Gasena di moto e fiat uno e di armi e munizioni);

effettivamente tra le armi adoperate dai killers vi erano pistole non a tamburo (cfr. fascicolo rilievi tecnici e consulenza balistica);

effettivamente il giudice Livatino indossava una camicia celestina (cfr. proc. verb. di descrizione cadavere del

M

21.9.90);

effettivamente uno dei due imputati è persona sotto i 30 anni, alta circa 1,75-1,80,, ha i capelli castano scuro che porta pettinati all'indietro, ha carnagione chiara, non ha barba e baffi (i primi sono dati obiettivi gli altri possono essere riscontrati nelle foto in atti); in merito alle caratteristiche dei capelli non può non osservare la Corte che, nella dichiarazione resa dal teste Nava alle ore 11,45 del giorno 21.9 è dato leggere, tra l'altro, che l'uomo che impugnava la pistola aveva i capelli crespi.

Tale dichiarazione, come prima detto, nel rispetto del sistema voluto dal codice, è processualmente utilizzabile solo per la parte adoperata per le contestazioni.

Di talchè non essendo stato il dato "capelli crespi" oggetto di contestazione ad opera del difensore non è esso utilizzabile (al riguardo si rileva, infatti, che il difensore di Pace Domenico ha semplicemente chiesto al Nava di conoscere se sapeva il significato del termine "capelli crespi" cfr. f. 8 ud. 7.4.92).

Orbene, pur ribadendo la non utilizzabilità del dato ai fini processuali, ritiene il Collegio che quale che



siano le attuali caratteristiche dei capelli del Pace (è notoria la possibilità di mutare le caratteristiche o il colore dei capelli recandosi da un comune parrucchiere) non fantasiosa appare la indicazione "capelli crespi" fornita dal Nava, laddove, nel corso della telefonata delle ore 8,23 del 19.10.90 intercorsa tra Carmelina Di Maira e Gina, oggetto di intercettazione, (utenza 960733-bob. D - G. 351-453 perizia Dell'Acqua) le due amiche, chiaramente riferendosi al pecoraio (Pace), dicono che quest'ultimo ha i capelli ricci (ff. 37 e 38); effettivamente uno degli imputati è più alto dell'altro; effettivamente il Nava telefonò alla Polizia di Agrigento, agli agenti riferendo quanto dal medesimo visto e fornendo le sue precise generalità (cfr. dichiar. Cucchiara, ud. 1.4.92 f.10)

Dal verbale di sopralluogo effettuato in c/da Gasena emerge che la moto venne rinvenuta priva di targa, fatto questo che dimostra come l'uso dello scotch era finalizzato, oltre che a coprire parte della targa (che doveva essere "pulita") a fissarla alla moto per il tempo necessario al compimento dell'attentato.

Ciò posto, occorre affrontare il problema attinente alle

M

ricognizioni personali eseguite dal Nava in sede di incidente probatorio, primieramente esaminando quanto avvenuto nella fase delle iniziali investigazioni.

Dal contesto dell'istruttoria dibattimentale emerge che il giorno 21.9.90 il Nava rese tre dichiarazioni: la prima all'Esp. De Lio alle ore 9,40 presso gli uffici dell'Ital-Porte siti nel Villaggio Mosè di Agrigento, la seconda alle ore 11,45 al sost. Proc. Mignemi, presso la Squadra Mobile di Agrigento (ciò si ricava non direttamente dal verbale, che è privo dell'indicazione del luogo ove venne redatto, ma da quanto riferito dal cap. Cucchiara in dibattimento), la terza ai sostituti Mignemi e Sferlazza alle ore 22,35 o 22,55 della sera presso la Squadra Mobile di Agrigento.

Le prime due dichiarazioni la Corte ha dichiarato utilizzabili nelle parti adoperate per le contestazioni, la terza dichiarazione, non essendo stata adoperata per le contestazioni, non è in alcun modo utilizzabile (in caso contrario si incorrerebbe nella violazione dell'art. 606 c.p.p.).

Nel corso di questa deposizione, secondo quanto dal Nava riferito, venne al medesimo, prima mostrato un album con

h

foto segnaletiche approntato dalla Questura e, successivamente, un altro album contenente sia foto segnaletiche che foto di vita di relazione approntato dai CC. Tra l'esibizione dei due album vennero al Nava mostrate, in due volte, sei persone a gruppi di tre.

Nell'album approntato dalla Squadra Mobile ha la Corte accertato esservi sia la foto segnaletica di Amico che quella di Pace, in quello approntato dai CC. *o solamente* la foto di Amico (segnaletica e non).

Il Nava non riconobbe, osservando il primo album, il Pace seppur indicando in alcune foto, due o tre, una qualche somiglianza con la persona che impugnava la pistola, espresse un giudizio di "certa somiglianza" tra l'uomo che aveva visto impugnare la pistola e l'Amico, ciò osservando una foto di relazione contenuta nell'album approntato dai CC. (cfr. all.2 verb. ricogn. persona).

Tale erronea indicazione, sulla quale si avrà modo di tornare, provocò come conseguenza investigativa la immediata ricerca dell'Amico.

Quest'ultimo venne individuato come dimorante a Leverkusen, venne condotto presso il carcere della Questura di Colonia ma non venne riconosciuto dal Nava come l'uomo

M


che avrebbe visto impugnare l'arma il giorno 21.9.90.
A Colonia, presso gli uffici della Polizia criminale,
venne pure accompagnato Pace Domenico, risultando questi
abitare con l'Amico.

Venne al Nava mostrato il Pace che riconobbe come l'uomo
che aveva visto impugnare la pistola all'atto di scaval-
care il guar-rail.

Un primo dato balza subito all'evidenza e contraddice
in pieno quanto dalla difesa di Pace Domenico soste-
nuto nel corso della discussione finale, ancora una vol-
ta connotando di spontaneità e sincerità la condotta del
Nava.

Allorchè il medesimo venne accompagnato in Germania, al
fine di verificare attraverso l'immagine diretta, se nel-
l'Amico si identificasse il soggetto da egli visto con
l'arma in pugno, ove a prevalere fosse stata la ragion
di Stato o se avessero avuto gioco quei condizionamenti
che, a dire della difesa, avrebbe subito il Nava nella
trasferta in terra tedesca, avrebbe quest'ultimo dovuto,
con buona pace per la verità, indicare l'Amico come il
soggetto da egli visto a viso scoperto.

Ciò -invece- non avvenne, il Nava ritenne di "cogliere



solo strutturalmente e nella complessione fisica" una certa corrispondenza tra l'Amico e l'uomo che indossava il casco ma non lo riconobbe come l'individuo che ebbe a scorgere a viso scoperto.

La vicenda avrebbe, a quel punto, vissuto il suo epilogo se gli investigatori non avessero deciso, nonostante il contrario avviso del cap. Pandolfi, di mostrare, per mero scrupolo indagatorio, al Nava anche l'altra persona che era stata fermata nell'appartamento di Leverkusen e che era risultato abitare con l'Amico.

L'informale ricognizione diede l'esito positivo che conosciamo. Significativa è al riguardo la frase nell'occasione dal Nava profferita "se non è un sosia è lui" (cfr. verb. inc. prob.).

Ne appaiono contraddire la credibilità del Nava le circostanze del non aver riconosciuto il Pace nelle fotosegnalistiche contenute nell'album approntato dalla Polizia e nel aver, invece, ravvisato una certa somiglianza tra una foto che ritraeva l'Amico (in compagnia di altre persone) e l'uomo che impugnava la pistola.

Al riguardo va, anzitutto, osservato che il Nava ha, nel corso della istruttoria dibattimentale, affermato che



al momento in cui gli vennero mostrati gli album contenenti le foto era egli stanchissimo essendo rimasto rinchiuso per una intera giornata in uffici dove aleggiava grande tensione, avendo durante il corso della giornata di già reso due dichiarazioni e non avendo consumato altro che un succo di frutta.

In proposito non può non rilevare il Collegio che, di certo, le condizioni di un soggetto che, alzatosi di buon ora e messosi con tranquillità in viaggio per accudire ai propri impegni di lavoro diventi improvvisamente teste oculare di un gravissimo fatto di sangue, venga coinvolto per l'intero arco della giornata nella drammatica atmosfera in cui assieme si condensano rabbia, disperazione, confusione, e venga, poi, a tarda ora serale, chiamato ad osservare immagini fotografiche e tentare il riconoscimento del volto di una persona, prima vista nel suo aspetto dinamico, non debbano essere delle migliori.

Ma ancor più difficile ed arduo diviene il compito laddove, poi, le immagini sulle quali riversare l'attenzione siano rappresentate da foto-segnalistiche, foto queste spesso raffiguranti sembianze che presentano



analogie a causa della ricorrente inespressività dei visi che vengono sottoposti a riprese fotografiche da utilizzare per fini di documentazione (al riguardo non va, peraltro, trascurato che le foto del Pace risalivano all'anno 1988 e che dovevano essergli state scattate all'atto del suo arresto).

Quanto poi al riconoscimento fotografico dell'Amico, avvenuto nello stesso contesto ambientale di cui si è prima parlato, va osservato che il Nava ha, al riguardo, sempre parlato di una certa somiglianza senza mai fornire in merito giudizi di certezza.

Successivamente a quanto sopra rilevato l'attenzione del Collegio va spostata sulle ricognizioni di persona cui il Nava ebbe a partecipare in sede di incidente probatorio, per verificare se esse ricognizioni risultino affette, per come sostenuto dai difensori degli imputati, da nullità e siano, di conseguenza, non utilizzabili.

La Corte dissente, in ciò confortata dall'autorevole ausilio della giurisprudenza di legittimità, da quanto affermato dalle difese degli imputati.


Premesso, infatti, che le ricognizioni personali avvengono nel pieno rispetto della disciplina prevista dal



codice di rito, si osserva come, per costante giurisprudenza, la ricognizione personale eseguita davanti al magistrato con l'osservanza delle modalità previste dalla norma che le regola non è preclusa nè sminuita, nel suo valore probatorio, da precedenti riconoscimenti fotografici e non, eseguiti innanzi gli organi di polizia, giacchè il codice di procedura (sia l'abrogato che quello vigente) prevede, appunto, che alla ricognizione fotografica possa essere chiamato anche chi ha avuto in precedenza occasione di vedere la persona da riconoscere. Spetterà poi al giudice valutare il grado di attendibilità di tale riconoscimento (cfr. Sez.I -3 ottobre 72 n. 825; Sez. II, 18 aprile 83 ric. Castiglia; Sez.III 9 luglio 1987 n. 1292 ed altre).

Ritiene la Corte al riguardo che nessun dato autorizzi a sminuire il valore probatorio, seppur con le specificazioni che saranno fatte, delle ricognizioni personali eseguite dal teste Nava.

Allorchè quest'ultimo venne, infatti, trasferito in Germania riconobbe, senza esitazione alcuna, nel Pace l'uomo che vide impugnare la pistola e accingersi a scavalcare il guard-rail.



Tale dato, ~~-----~~ autorizza, anche in considerazione della contiguità temporale con il verificarsi dell'avvenimento, ad attribuire maggiore attendibilità al teste, e la conferma di tale attendibilità viene avvalorata dal successivo formale riconoscimento, eseguito in presenza dell'autorità giudiziaria a distanza di circa cinque mesi da quanto era avvenuto l'informale riconoscimento. Nè a sminuirlo v'è il fatto di non aver in precedenza, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui prima si è detto, identificato nelle foto segnaletiche mostrategli il Pace.

Ribadito -infatti- il concetto della assai poca espressività riscontrabile in tali immagini fotografiche è notorio come sia cosa differente riconoscere in fotografia una persona che si è vista di presenza o riconoscerla trovandosi al cospetto della medesima.

Le percezioni sensorie e mnemoniche dell'individuo subiscono diverse stimolazioni a seconda della rappresentazione che hanno e della loro vitalità.

Saranno, di norma, più attive ove siano chiamate a recuperare nella memoria immagini identiche a quelle oggetto di percezione visiva diretta.

Potranno subire condizionamenti ove le immagini offerte all'attenzione siano qualitativamente diverse o allorchè le stesse condizioni psico-fisiche del soggetto chiamato ad effettuare il lavoro ricognitivo ^o compromesse o inquinate da fatica o altri fattori esterni.

Non stupisce, allora, che il Nava non abbia riconosciuto il Pace nelle foto segnaletiche mostrategli nella tarda serata del giorno 21 settembre e che tale riconoscimento abbia effettuato la notte tra il 5 e 6 ottobre presso gli uffici della Polizia Criminale di Colonia e, successivamente, con il pieno rispetto delle regole del codice di rito, in sede di incidente probatorio.

Tale ricognizione reputa il Collegio prova e come tale riceverà la dovuta utilizzazione, anche sul rilievo che i dati somatici indicati dal Nava (altezza, colore della carnagione e dei capelli portati all'indietro, assenza di barba e baffi, tratti marcati del viso) si rinven-
gono tutti nel Pace.

Valore probatorio differente va, invece, attribuita alla ricognizione personale eseguita nei confronti dello Amico.

Premesso, infatti, che l'altra persona vista dal Nava

H

sul luogo dei fatti indossava un casco e che, quindi, quest'ultimo non poteva coglierne le caratteristiche del viso, va rilevato come, sia presso il Carcere di Colonia, che in sede di incidente probatorio, per la complessione fisica, il Nava indicò nell'Amico l'uomo che si trovava fermo dinanzi alla Ford Fiesta.

In particolare è sintomatico che in sede di incidente probatorio, mostrati al teste tre soggetti aventi caratteristiche fisiche similari e il capo coperto da un casco ebbe egli ad indicare proprio nell'Amico quello che di più fisicamente si assomigliava all'individuo ^{che vide} immo-
bile dinanzi la Ford Fiesta.

Tale dato, come è intuitivo, non può costituire prova, ma sarà valutato dalla Corte assieme agli altri elementi che in maniera cospicua il processo offre.

In proposito si rileva che l'unica caratteristica fisica fornita dal Nava, riguardante l'altezza dell'Amico, indicata come maggiore rispetto a quella del Pace, trova preciso riscontro nella realtà obiettiva ed è in qualsiasi momento accertabile.

Ha sostenuto la difesa di Pace Domenico, nel tentativo



di evidenziare la inattendibilità del Nava, che, data l'esiguità del tempo occorrente a quest'ultimo per eseguire le operazioni di avvicinamento, affiancamento e sorpasso della Ford Fiesta e di coloro che si trovavano dinanzi all'autovettura non avrebbe avuto il medesimo la possibilità di scorgere i vari particolari di cui ha parlato.

La Corte rileva al riguardo che, da un'attenta analisi dei riscontri rinvenuti in ordine a quanto dal Nava riferito, si ricava come nessuna ragione sussista per dubitare del fatto che esso Nava possa aver attenzionato le caratteristiche somatiche e del viso del Pace.

Peraltro, prescindendo dal tempo impiegato dall'auto del Nava per eseguire le operazioni sopra indicate, argomento questo del quale appresso si parlerà, è notorio come possa variare da soggetto a soggetto la capacità di percezione dei particolari di una scena cui ciascuno venga ad assistere.

Orbene, sempre ricordando che il Nava rende la sua primissima dichiarazione alle ore 9,40 del giorno 21, quando ancora non sono stati nemmeno rinvenuti i mezzi adoperati per la consumazione del delitto e gli investi-

H

gatori sono in una situazione di totale impasse, possono elencarsi una serie di particolari riferiti dal Nava, e che egli ebbe, quindi, a percepire, che hanno trovato, poi, puntuale riscontro.

La Ford Fiesta rossa con il vetro posteriore infranto, la moto di grossa cilindrata, la Fiat Uno, l'arma automatica rinvenuta nell'auto, la camicia di color azzurro indossata dal soggetto che fuggiva per la scarpata di cui il Nava ha parlato sono dati che hanno obiettivo riscontro.

Il casco bianco indossato da uno dei motociclisti di cui il Nava ha parlato è stato visto anche dal teste Marchica.

La pistola impugnata dall'individuo che scavalcava il guard-rail è sembrata al Nava non essere del tipo "a tamburo-", invero tra le armi adoperate dagli assassini, tenuto conto dei sequestri di armi e munizioni operati, non vi erano revolver.

La circostanza relativa alla targa della moto, trattenu-
ta da scocht, appare anch'essa oggetto di positivo riscon-
tro, ove si pensi che non venne ritrovata alcuna targa
del motoveicolo (segno questo che testimonia la doppia
funzione assegnata allo scocht), mentre venne rinvenuta

M

la targa della Fiat Uno.

Il Pace, per come dal Nava riferito, è alto circa 1,80, ha i capelli di colore castano scuro pettinati all'indietro, non porta barba e baffi, ha carnagione chiara e tratti del viso marcati.

Se, dunque, la innumerevole serie di particolari riferiti dal Nava trova precisi riscontri, si può affermare che, al di là della quantificazione del tempo che quest'ultimo ebbe ad impiegare nel transitare sui luoghi del delitto, esso tempo fu sicuramente sufficiente anche per consentirgli di cogliere i tratti del viso dell'uomo che si accingeva a scavalcare il guar-rail e poi permettergli di identificarlo presso la polizia criminale di Colonia e successivamente riconoscerlo in sede di incidente probatorio.

Al riguardo va rilevato che il difensore di Pace Domenico, sia nella nota illustrativa allegata alla richiesta di espletamento di perizia che nel contesto della sua arringa difensiva, ha sostenuto che il Nava viaggiava, al momento dell'avvistamento della Ford Fiesta, alla velocità di circa 70-80 km/h e che la velocità dell'auto si sarebbe poi ridotta in seguito all'asserito rallenta-

mento, questi dati essendo ricavabili dalla deposizione resa dal teste all'isp. De Lio alle ore 9,40 del 21.9. 1990.

Il riferimento preso a parametro dal difensore nelle sue argomentazioni è errato perchè il dato ricavato da tale testimonianza non è processualmente utilizzabile.

Della su-richiamata dichiarazione, può, infatti, farsi uso processuale limitatamente alla parte adoperata per le contestazioni.

Nella specie, della sola parte attinente al colore dei capelli del giovane che impugnava l'arma ed alle caratteristiche del suo viso, punti questi oggetto di contestazioni dibattimentale (cfr. ff.7-8 ud. 7.4.92).

Gli unici dati allora che la Corte può utilizzare sono quelli rintracciabili nell'incidente probatorio, nel corso del quale il Nava ha testualmente dichiarato:

"andavo a velocità abbastanza moderata" e quelli esistenti nel verbale d'udienza del 7 aprile, nel quale il Nava, ancora testualmente, afferma: "andavo piano perchè aveva scoperto un chiodo nel tubless anteriore sinistro" (f.14) e "lentamente sono passato con la mia macchina, guardando però ancora nello specchietto retro-



visore" (f.12).

Solo partendó da questi dati, generici e non quantificanti la velocità della Lancia Thema, si può tentare di individuare il tempo impiegato dal Nava per percorrere il tragitto, tempo questo che gli consentì di scorgere la presenza dei veicoli fermi e le agghiaccianti sequenze di quanto stava accadendo.

Su detto contesto il Nava appuntò la propria attenzione sia perchè è naturale ed istintivo, allorchè ci si trovi a viaggiare sulla strada, osservare fatti o episodi che rivelano accadimenti non usuali (incidenti od altro) sia perchè nella scena che si profilò ai suoi occhi era interessata proprio quella moto che poco prima lo aveva sorpassato a forte velocità in lui suscitando forte disappunto.

Tenuto conto allora che, alla stregua di quanto dal Nava dichiarato, egli iniziò a scorgere la scena del delitto allorchè si trovava, approssimativamente a 8 metri dalla Ford Fiesta e che la Fiat Uno si trovava parcheggiata a circa 30 metri dal luogo in cui era ferma la Ford, si ricava, sempre in via approssimativa, che il Nava poté scorgere con più attenzione la dinamica degli



avvenimenti mentre percorreva uno spazio approssimativo di 40 metri.

Ribadito che, in formale ossequio alle regole del codice, il dato che noi conosciamo non è numerico ma concettuale ("andavo a velocità moderata" - "andavo piano" - "lentamente sono passato....."), ipotizzando come verisimile che l'auto del Nava procedesse a velocità costante di 70 km/h, secondo i dati matematici di cui all'all.1, la stessa dovette impiegare, per percorrere lo spazio sopra indicato (40 mt.), 2,05 sec.; e così, a velocità di 60 km/h, 2,4 sec.; a velocità di 50km/h 2,88 sec.; a velocità di 40 km/h, 3,6 sec.; a velocità di 30km/h, 4,8 sec.; a velocità di 20 km/h, 7,2 sec.; a velocità di 10 km/h, 14,4 sec.

Se poi l'auto viaggiava a velocità iniziale di 70, 60, 50, 40 km/h e percorse il tragitto con decelerazione costante, lo spazio poteva essere coperto in un tempo oscillante (a seconda della velocità iniziale e quella di decelerazione) tra i 2,21 sec. ed i 4,8 sec. (v.all. n. 2).

I tempi sopra-indicati, che sempre in via di ipotesi possono essere assunti come probabili e verisimili nella



loro individuazione media, documentano che, così come il Nava potè scorgere ed attenzionare tutti quei particolari oggetto di riscontro, potè, altresì, scorgere ed attenzionare le fattezze del viso dell'uomo che impugnava la pistola.

In relazione, poi, alle reali possibilità e capacità dello specifico individuo di interiorizzare e conservare nel cervello un'immagine vista, ed essere successivamente in grado di riconoscerla, ritiene la Corte che nessun esperto di scienze medico-legali possa in merito fornire risposte esaurienti e, anche per questa ragione, sono state rigettate le richieste al riguardo formulate dal difensore di Pace Domenico.

Il quadro probatorio d'accusa ^{non di esauendo} ~~con le~~ testimonianze del Nava e con le attività ricognitive dal medesimo eseguite, numerosi altri elementi offrendo il processo a carico degli imputati.

Un elemento di prova è rappresentato dal contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, di nazionalità tedesca, Heiko Kschinna.

All'udienza del 16.6.92, ripreso il processo dopo la sua



sospensione, resasi necessaria in conseguenza dell'istanza di rimessione avanzata da Pace Domenico, il P.M., essendo, nel corso, appunto, della pausa processuale, pervenuti al suo ufficio verbali di dichiarazioni rese ad altra autorità giudiziaria dal collaboratore di giustizia Heiko Kschinna, in merito ai fatti oggetto di accertamento giudiziario da parte della Corte precedente, richiedeva, a sensi dell'art. 493 3° co. c.p.p., l'esame diretto o a mezzo rogatoria internazionale del predetto collaboratore.

Amessa la prova, essa apparendo rilevante ai fini della decisione, la Corte procedeva all'assunzione dell'esame dello Kschinna a mezzo rogatoria internazionale, all'espletamento della quale prendeva parte nella sua composizione togata.

Lo Kschinna, nel corso dell'udienza celebratasi presso il Tribunale di prima istanza di Stoccarda, dichiarava d'aver incontrato tale Fabio, da egli identificato in fotografia in Puzangaro Gaetano, per complessive tre volte, ^{la prima volta} in data 30 ottobre 90, quando già faceva buio, la seconda e terza volta il successivo giorno 31. Il primo incontro di tale giornata era avvenuto mentre era ancora

M

giorno, il secondo la sera tardi.

L'incontro, al quale era presente Schembri Gioacchino, si era svolto a Mannheim nel ristorante denominato "Goldner Kegel" di Butticè Giovanni.

In occasione del primo incontro Fabio veniva semplicemente presentato come amico di Gioacchino, mentre, in occasione del secondo incontro, quest'ultimo, nel corso di una lunga discussione, faceva presente, in ciò coadiuvato dal Fabio, che l'amico aveva necessità di nascondersi. Spiegava che da qualche parte vicino Colonia erano stati tratti in arresto due italiani che nella loro terra avrebbero ucciso un giudice a colpi d'arma da fuoco. Diceva che gli autori dell'omicidio erano tre, due soli erano stati arrestati mentre il terzo era riuscito a fuggire.

Avendo esso Kschinna manifestato di non aver conoscenza della vicenda, provvedeva il Gioacchino a mostrargli un quotidiano che conteneva un articolo riportante, appunto, i fatti narratigli con i nomi puntati degli arrestati. Anche dopo la lettura la notizia risultava, però, per lo Kschinna poco interessante. Il Gioacchino spiegava allora che il Fabio era il terzo autore dell'omicidio

M

rimasto latitante e che era stato proprio lui ad uccidere il giudice.

Fabio confermava la circostanza, meglio chiarendola anche attraverso la gesticolazione, e diceva "ho ammazzato questo cornuto. ~~.....~~ Dicendo ciò, egli dapprima indicava con la mano destra sè stesso, poi imitava con la mano ^{la}posizione di tiro, indicando il pavimento". Erano seduti su un divano e lo Kschinna era seduto ancora più in basso (cfr. f.11 ud. 24.9.92).

Fabio confermava ancora che era ricercato e non poteva, quindi, farsi vedere in pubblico.

Precisava lo Kschinna che era stato informato semplicemente circa il ruolo avuto dal Fabio nell'omicidio ma non di quello esplicito dalle altre persone.

Aggiungeva, su domanda del difensore di Pace Domenico, che allorchè aveva iniziato la sua collaborazione con gli investigatori tedeschi aveva preso degli appunti su dei fogli in ordine alle notizie da fornire loro.

Sotto l'appunto "Mannheim" aveva annotato i nomi di Gioacchino e Fabio, seguiti dalle parole cocaina, armi, omicidio.


Esaminando con gli investigatori, nel corso delle sue

H

deposizioni, gli appunti, gli avevano costoro chiesto notizie in merito a Gioacchino e a Fabio ed egli aveva riferito quanto da lui conosciuto sul conto delle due persone.

Quanto dallo Kschinna riferito appare, all'esame del Collegio, assolutamente attendibile alla luce dei criteri ermenentici suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità per verificare la genuinità di una dichiarazione. Rileva la Corte, innanzitutto, che lo Kschinna è soggetto di nazionalità non italiana, indifferente ai problemi connessi alla criminalità della nostra terra, non ha precedenti penali per falsa testimonianza (cfr. f. 15 ud. 24.9.92) ha regolarmente prestato giuramento nel rendere l'esame.

Le sue dichiarazioni sono state precise, circostanziate, conformi alle deposizioni in precedenza rese e perfettamente coerenti e logiche ed hanno, inoltre, trovato riscontri esterni -individuabili in dati obiettivi, in dati ricavabili dal contenuto di intercettazioni telefoniche, in dati promananti dal contenuto delle dichiarazioni rese da altro soggetto processuale (Schembri Gioacchino)-



Premesso che, alquanto incoerente appare la condotta processuale e pre-processuale di quest'ultimo soggetto, che nella qualità di collaboratore di giustizia aveva l'obbligo di fornire esaurienti risposte su quanto da egli conosciuto in ordine alla vicenda che ci occupa, va tuttavia rilevato che, pur con gli innumerevoli rifiuti a rispondere e non ricordo, con le risposte poi date a seguito di diversa proposizione della domanda o a seguito di contestazione, ha finito il medesimo con l'ammettere:

- 1) d'aver avuto "degli incontri" con lo Kschinna verso la fine dell'ottobre del 90 in Mannheim (ff. 3 e 5 ud. 23.10.92); che gli incontri avvennero in una stanza posta al piano superiore di una pizzeria denominata "Goldener Kegel" del Butticè Giovanni e che nella stanza era presente Puzangaro Gaetano (ff. 11-12-14);
- 2) che in sua presenza venne spiegato allo Kschinna che il Puzangaro era latitante e che aveva necessità di nascondersi (f.6).

Attraverso le intercettazioni di telefonate eseguite sull'utenza in uso a Di Maira Carmelina (n. tel. 960733) fidanzata di Amico Paolo, si ricava che il Puzangaro,

M

a seguito dell'arresto dell'Amico e del Pace, si nascondeva in una stanza sita presso un locale pubblico gestito da italiani e in particolare si ricava, dalla telefonata, che alla luce del contesto delle altre successive chiamate telefoniche, anch'esse oggetto di intercettazione, può temporalmente collocarsi nel dicembre 90, che si nascondeva da circa due mesi (cfr. perizia Sammarco tel. G. 377/459 -f. 20).

Dall'esame autoptico eseguito sul cadavere del magistrato si ricava che due dei colpi che lo attinsero vennero esplosi "dall'alto in basso a vittima per terra perchè ferita mortalmente";

lo Schembri, seppur dando una diversa collocazione temporale alla confidenza rispetto a quella fornita dallo Kschinna, ha riferito che Puzangaro ebbe a dirgli d'esser l'autore dell'omicidio del giudice al quale aveva sparato in bocca (f. 8 ud. 23.4).

Sempre lo Schembri, seppur nel contesto della contraddittorietà e confusione delle risposte fornite, ha ammesso che un giornale si trovava nella stanza dove era alloggiato il Puzangaro (f.6), poi dichiarando,, su specifica contestazione, che, allorchè ebbe a telefonare al Gri-

safi per richiedere un nascondiglio per il Puzangaro, al fine di fargli comprendere di chi si trattava, ebbe a richiamare alla sua memoria un articolo di giornale che qualche giorno prima aveva parlato dell'argomento (ff.18 e 19); ha, infine, ammesso, su specifica domanda, di non ricordare quale fosse il giornale che ebbe a mostrare allo Kschinna e se detto giornale era a colori o in bianco e nero (f.7), con questa ultima risposta dimostrando, come dallo Kschinna dichiarato, d'aver a quest'ultimo mostrato un giornale che trattava l'argomento relativo all'uccisione del magistrato.

Dalla acquisizione, eseguita dall'A.G. tedesca, su richiesta della Corte, di fotocopie di articoli di quotidiani di quella nazione, riportanti notizie in ordine all'arresto del Pace e dell'Amico si ricava che, effettivamente, diversi giornali pubblicarono la notizia dell'arresto in Germania dei predetti Pace e Amico.

In particolare, un articolo (cfr. f.3 allegati verb. ud. 24.9.92 Trib. Stoccarda) contiene, all'inizio, l'indicazione della città "Koeln", la notizia dell'arresto avvenuto in località vicina a tale città (Dormagen-Leverkusen), l'indicazione, puntata, dei cognomi delle due persone

H

arrestate (tale articolo non ha escluso lo Kschinna essere quello che gli potrebbe essere stato mostrato).

Dal foglio di appunti acquisito in fotocopia, sempre nel corso della medesima udienza, contenente le annotazioni prese dal teste Kschinna per coadiuvare la propria memoria nel riferire fatti e circostanze ad investigatori ed inquirenti, si ricava che, effettivamente, accanto alla indicazione della città di "Mannheim" vi è il nome "Gioacchino", seguito dalle parole "armi-cocaina-oro 27 Kg-omicida-siciliano".

La parziale diversa indicazione fatta dallo Kschinna, che ha dichiarato d'aver annotato, dopo la città di Mannheim, "i nomi Gioacchino e Fabio", cui seguivano le parole "cocaina, armi, omicidio" (cfr. f.12 ud. 24.9), non solo non esclude il valore probatorio del riscontro ma, anzi, ancor più lo avvalora. La circostanza evidenzia, da un canto, la spontaneità e la non preordinazione di quanto dal teste riferito e, d'altro canto, consente di poter con assoluta verisimiglianza affermare che lo Kschinna abbia, nel ricordo, citato il Fabio, con ciò intendendo fare riferimento alla indicazione annotata nell'appunto con la parola "siciliano", parola questa fa-

M

cente subito seguito alla parola "omicida".

Altri particolari minori, ma nonper questo di trascurabile rilevanza, quali la presenza di divani nella stanza occupata dal Puzangaro e l'uso di stupefacenti da parte di quest'ultimo, unitamente allo Schembri ed allo Kschinna, riferiti dal predetto collaboratore di giustizia e oggetto di conferma da parte dello Schembri (cfr. ff.14 e 12) completano la serie di riscontri al contenuto della deposizione resa presso il Tribunale di Stoccarda.

Nè vale, a smentire il valore probatorio dell'esame reso dal teste Kschinna, il contesto di talune risposte, alcune apparentemente in dissonanza, altre in reale dissonanza, (ma la Corte avrà cura di esaminarle specificamente) fornite dallo Schembri nel corso della sua audizione a distanza, audizione resa possibile dalle nuove norme create a tutela delle persone che collaborano con la giustizia, per la prima volta oggetto di applicazione nel corso dell'odierno processo.

Qui ribadite le perplessità sollevate dalla condotta processuale dello Schembri va rilevato, in primo luogo, che non va esclusa la possibilità che l'atteggiamento



del medesimo sia da ricollegarsi a minacce, in via diretta o trasversale, ad egli indirizzate. In proposito non può non rilevare il Collegio che, su precisa domanda, volta a conoscere le ragioni per cui lo Schembri si rifiutava di rispondere a domande riguardanti soggetti diversi dal Puzangaro, egli dichiarava che tale sua condotta era originata anche da ragioni di sicurezza (ff. 20-21 verb. ud.);

che di minacce di morte indirizzate ad un congiunto dello Schembri, residente a Mannheim, ha riferito il Ten. dei CC. Ierfone (cfr. verb. ud. 5.11.92);

che in data 15.1.93, proprio in Mannheim, veniva ucciso in un agguato Giuseppe Crapanzano, di Palma di Montechiaro, cognato dello Schembri (cfr. pag. 8 quotidiano "La Repubblica" del 16.1.93).

Nè, invero, dimentica il Collegio che lo Schembri, a differenza dello Kschinna, ha deposto in qualità di imputato di reato connesso e che, pertanto, il valore della sua deposizione e, quindi, di ogni singola parte di essa, va valutata ai sensi del 3° co. dell'art. 192 c.p.p., e cioè unitamente agli altri elementi di prova.

Orbene, nell'accingersi a valutare il contenuto di quanto



dallo Schembri affermato, in parte le sue dichiarazioni hanno già formato oggetto di attenzione della Corte allorchè si è discusso dei riscontri alle dichiarazioni dello Kschinna, non si può non porre attenzione sull'informazione spontaneamente fornita dallo Schembri alla ripresa pomeridiana dell'udienza nel corso della quale è avvenuto il suo esame.

Ha, infatti, il medesimo testualmente precisato che:

"il Puzangaro nei primi tempi si faceva chiamare Diego e, successivamente, Fabio"; poi aggiungendo che, nell'ottobre 90, il Puzangaro si faceva chiamare Diego e, nel maggio 91, Fabio (cfr. f.13 verb. ud.).

Invero sul punto v'è stata, su richiesta del difensore di parte civile, formale contestazione, risultando, dalle dichiarazioni rese dallo Schembri, in data 24.9.92 al P.M., aver egli presentato il Puzangaro allo Kschinna con il nome di Fabio.

Tale contrasto autorizza la Corte a ritenere sul punto non credibile lo Schembri o, a tutto voler concedere, che lo stesso sia incorso in errore.

Tale opinione del Collegio trova riscontro sia nel fatto che essendo stato lo Kschinna, per come dal medesimo



dichiarato (cfr. f.4 ud. 24.9), tratto in arresto due giorni dopo la data del 31 ottobre, non avrebbe potuto conoscere la nuova identità assunta dal Puzangaro nel maggio 91, essendo appunto, a quella data egli detenuto, sia nel fatto che, sotto un profilo squisitamente logico, non si rinviene una sola ragione per ipotizzare, con criterio di verisimiglianza, che lo Kschinna, la cui attendibilità è stata ampiamente e minuziosamente documentata, abbia mentito sul nome di copertura con il quale il latitante gli veniva presentato.

Ma prima ancora di procedere ad una completa analisi del contenuto delle dichiarazioni rese dallo Schembri, ritiene la Corte opportuno delineare il quadro dei rapporti esistenti tra i due odierni imputati e Puzangaro Gaetano, ciò apparendo utile ai fini di una migliore attuazione del compito prefissato.

Sono i tre giovani tutti nativi di Palma di Montechiaro, si conoscono e si frequentano nel loro paese di origine (cfr. verb. ud. n.12 M.llo Salvato e Cap. Restelli), partono, l'Amico ed il Puzangaro, per la Germania nel novembre del 1989, rientrano in Italia dopo il capodanno, fanno ritorno in Germania nel febbraio 90 assieme al

h

Pace (cfr. verb. ud. 25.3.92 esame Manganello).

Fonti di prova di indiscutibile attendibilità, sia per il numero che per la perfetta concordanza del loro dire, attestano la sussistenza di stabile e stretta amicizia tra i sopra-indicati giovani che, all'epoca dei fatti vivevano ed alloggiavano in un medesimo appartamento (cfr. verb. ud. 25.3.92 testi Manganello-Anas-Tegtmeier).

Tutta una serie di intercettazioni telefoniche, eseguite sull'utenza in uso a Di Maica Carmelina (fidanzata di Amico Paolo), confermano il dato relativo alla convivenza tra quest'ultimo e il Puzangaro ed il Pace nonché lo stretto vincolo di amicizia tra di essi esistente.

Al riguardo si segnalano la telefonata del dicembre 90 (cfr. bob. 1 ut. 960733 perizia Sammarco) intercorsa tra Carmelina (Di Maica) e Tano (Puzangaro), la telefonata delle ore 22,28 del 15.1.91 (bob. n.3) e delle ore 22,19 del 29.1.91 (bob. n. 3 utenza in uso famiglia Impiduglia).

In particolare, nel contesto di quest'ultima telefonata il Tano comunica alla sua interlocutrice (Carmelina) che il Pace véveva assieme a lui ed all'Amico ma che di tale circostanza non era a conoscenza alcuno, mentre nel

M

contesto della già-citata telefonata del dicembre il Tano, con ciò ancor più evidenziando il saldo vincolo di amicizia che lo lega all'Amico ed al Pace, afferma testualmente: "farò il possibile per gettarli fuori ..."
"non ho pace fino a quando sono di nuovo con me" (cfr. f.26 bob. 2 G. 377/459 perizia Sammarco). Sempre nel corso della medesima telefonata, oltre che in altre, ma sulle medesime si avrà modo di tornare, il Tano farà, poi, riferimento con grande interesse alle circostanze che riguardano il riconoscimento eseguito dal teste Nava. Ciò posto, opportuno appare riprendere in esame la deposizione resa dallo Schembri e verificare se altri passi della medesima, utili per la ricostruzione della vicenda in oggetto, oltre che trovarsi in sintonia con quanto dal teste Kschinna affermato, trovino riscontri di diverso tipo.

Lo Schembri ha riferito d'aver conosciuto il Puzangaro in data 5 ottobre 90, allorchè quest'ultimo venne presso di lui accompagnato avendo necessità di nascondersi. Ebbene, la data sopra citata è quella in cui Amico e Pace vengono rintracciati dagli investigatori, è, quindi, assolutamente verisimile che la sera del giorno 5 il

M

Puzzangaro, che viveva con Amico e Pace, appresa la notizia del fermo degli amici si sia allontanato da Leverkusen per cercare un luogo dove nascondersi.

Ulteriore conferma è dato ricavare dalla già richiamata telefonata del dicembre 90, nel corso della quale Tano informa Carmelina di esser nascosto da un paio di mesi e che, a suo tempo, aveva consigliato l'Amico (che egli considerava come un fratello) ed il Pace di allontanarsi (cfr. ff. 20 e 21 bob. 2 G. 377/459) .

Lo Schembri ha riferito che il Puzzangaro nel corso delle confidenze fattegli gli aveva precisato che, dopo che il giudice aveva accostato l'autovettura e si era fermato, era il medesimo sceso per la campagna, lo aveva raggiunto e gli aveva sparato in bocca con una pistola cal. 9 (F.8 verb. ud.).

La ricostruzione della dinamica dell'avvenimento, il rinvenimento di pistola, cartucce e bossoli cal. 9, le risultanze dell'esame autoptico costituiscono preciso riscontro a quanto dallo Schembri riferito.

Lo Schembri ha dichiarato che il Puzzangaro ebbe a mostrargli un biglietto sul quale era manoscritto un nome, "Nava Pietro Ivano" ed una località, "S.Giovanni Sesto

h

MI" o Sesto S.Giovanni- MI", spiegandogli che quello era il nome della persona che aveva casualmente assistito all'uccisione del magistrato. Aveva, nell'occasione aggiunto che occorreva procedere alla eliminazione di tale teste oculare dei fatti, questi costituendo un grave pericolo per egli medesimo e per gli altri autori materiali del delitto (ff.9 e 23 verb. ud.).

Orbene, Nava Pietro Ivano è proprio il teste che casualmente ebbe a transitare sulla S.S. 640 allorchè veniva consumato l'omicidio e che, nella notte tra il 5 e 6 ottobre, ebbe a procedere all'identificazione nelle forme che conosciamo del Pace e dell'Amico.

Nel corso delle telefonate con la Di Maina, oggetto di intercettazione, il Puzangaro manifesta grande interesse al fatto che il Nava abbia riconosciuto Pace ed Amico ed in *special modo* che abbia riconosciuto quest'ultimo dal fisico (cfr. tel. del dicembre 90 e successive).

In particolare comunica alla sua interlocutrice, nel corso della summenzionata telefonata, che egli farà il possibile per fare uscire gli amici e che non avrà pace fin quando nonsaranno di nuovo assieme a lui.

La determinazione evidenziata dal Puzangaro, documentata

h

dai nastri di registrazione, offre precisa e indiscutibile conferma al dato riferito dallo Schembri circa la volontà del predetto Puzangaro di procedere alla eliminazione del teste Nava, esso rappresentando un pericolo per sè e per gli altri autori materiali del delitto. Nel concludere l'analisi del contenuto della deposizione dello Schembri, non può non rilevarsi come nulla il medesimo abbia riferito circa la partecipazione alla uccisione del magistrato da parte degli odierni imputati, assumendo che nulla gli avrebbe in proposito detto il Puzangaro.

Rileva il Collegio che, in realtà, ogni qualvolta nel corso dell'esame dibattimentale veniva posta domanda in merito ci si scontrava con un sistematico rifiuto a rispondere dello Schembri.

Nessuna ipotesi, che abbia almeno il pregio di una certa verisimiglianza, si è in grado di fare, se non quella che abbia lo Schembri, inteso indirizzare gravi accuse nei confronti del Puzangaro, ~~—~~ accuse che la Corte non ha ragione di valutare, di contro proteggendo gli odierni imputati. Incredibile appare, infatti, che, pur ricevendo le confidenze del Puzangaro, nulla

M

quest'ultimo gli abbia potuto riferire di concreto circa la reale partecipazione ai fatti di altri soggetti. E, d'altronde, appare significativo che proprio il Puz-zangaro, pur prospettando allo Schembri la sua partecipazione all'omicidio del giudice, non abbia escluso (ove il dato fosse stato reale) la corresponsabilità degli odierni imputati, magari spiegando che le due persone tratte in arresto, i cui nomi erano riportati sul giornale, nulla avevano a che vedere con l'omicidio medesimo.

Se, dunque, attraverso la serie di prove e indizi sopra evidenziati può ragionevolmente e con sicurezza affermarsi che sia il Pace che Amico abbiano concorso nella realizzazione dell'omicidio del giudice Livatino, un verdetto di colpevolezza nei loro confronti non può essere espresso se non dopo aver escluso la possibilità che, nonostante l'esito positivo delle ricognizioni effettuate dal Nava e le indicazioni fornite dal teste Kschinna e dallo Schembri, sia il Pace che l'Amico si trovassero, in realtà, quel giorno 21 settembre 90 in Germania. Tale verifica può essere condotta attraverso l'esame dei soggetti ritenuti abituali frequentatori dei due imputati



nonchè attraverso l'esame delle loro tesi difensive prospettate durante le indagini preliminari, non avendo i medesimi consentito di sottoporsi ad esame nel corso della istruzione dibattimentale.

Ebbene, coloro che, secondo i due imputati, erano i loro abituali frequentatori (Manganello ^{Anos} Tegt~~m~~ayer) hanno concordemente affermato, nel corso della rogatoria internazionale, cui ha partecipato la componente togata della Corte, celebratasi presso la Pretura di Colonia, che, approssimativamente a partire dal giorno 10-13 settembre e fino al successivo giorno 27, non ebbero a vedere nè il Pace, nè l'Amico, nè il Puzangaro, e che, proprio il giorno 27, ebbero a presentarsi presso la abitazione del Manganello, l'Amico ed il Puzangaro. L'Anos, in particolare, ha riferito che i tre giovani, prima di assentarsi, avevano dichiarato di doversi recare a Monaco, che avendo ella chiesto un numero telefonico all'Amico (con il quale intercorreva una affettuosa amicizia) aveva questi risposto di non essere rintracciabile; che l'Amico non l'aveva informata delle ragioni del viaggio nè, al ritorno, di cosa avesse fatto in quella città.

h

Il Manganello ha, a sua volta, dichiarato che tutti e tre gli amici che "erano sempre insieme come fratelli siamesi" avevano detto, prima della partenza, che andavano a Monaco per acquistare delle macchine e che, al ritorno, raccontavano d'aver proceduto all'acquisto di autovetture che avevano spedito in Italia.

Di tale ultima circostanza non si ha traccia alcuna nè nel contenuto degli interrogatori resi dal Pace e dallo Amico, nè in altri atti, di cui sarebbe stata consentita la produzione nel corso della indagine preliminare, nè, prova su di essa, è stata richiesta alla Corte dalle difese nelle rituali forme previste dal codice di procedura penale.

Il Pace, infatti, ha affermato che la ragione del viaggio andava individuata nella ricerca, da parte dell'Amico, di un'autovettura da acquistare, mentre il secondo ha escluso di essersi recato a Monaco con il Pace.

Quest'ultimo, in particolare, innanzi al Pretore di Becker e al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, nel dichiarare di vivere a Leverkusen, dove alloggiava assieme ad Amico alla pensione "ai Trulli", ha affermato di essere stato dal giorno 15 al giorno 30 settembre a

H

Monaco unitamente all'Amico e che questi aveva fatto rientro a Leverkusen per recarsi dalla sua ragazza due giorni prima del suo ritorno.

Ha precisato che, nel corso del soggiorno a Monaco essi ebbero ad alloggiare presso l'abitazione di un amico a nome Giuseppe, di professione cameriere, la cui abitazione era posta sopra un ristorante spiegando che, pur entrando ed uscendo per 15 giorni dall'appartamento, non era in grado di riferire il nome o la denominazione dell'esercizio posto al di sotto dell'appartamento medesimo. Non è stato possibile sottoporre a controllo il contenuto delle dichiarazioni rese dal Pace, relativamente al viaggio a Monaco, al fine di valutarne l'attendibilità, non avendo il medesimo offerto agli investigatori o ai giudici il benchè minimo elemento idoneo a provocare la ricerca del riscontro.

Di certo appare ben strano che abbia preso alloggio nell'appartamento di un amico del quale, però, non è in grado di riferire il cognome e che non conosca il nome del ristorante, la via o il quartiere dove esso è ubicato.

Come altrettanto strano appare che, pur essendo la ragione

h

del viaggio a Monaco l'acquisto di un'autovettura, nulla in merito a trattative od altro abbia il Pace riferito.

Al riguardo rilevasi che ragioni diverse vennero indicate al Manganello per spiegare le ragioni del viaggio, al ritorno del quale venne al medesimo comunicato l'avvenuto acquisto di autovetture e l'avvenuta loro spedizione in Italia.

Laddove, invece, si sia resa possibile una operazione di controllo delle dichiarazioni rese dal Pace ci si è subito accorti della loro mendacità.

Non vera è l'affermazione secondo cui egli viveva nella pensione "ai Trulli" solamente con l'Amico. Dal contenuto della conversazione delle ore 22,19 del 29.1.91, oggetto di intercettazione, tra Tano e Carmelina si evince, infatti, che Amico - Pace e esso Tano (Puzzangaro) vivevano insieme.

Non vera è l'affermazione secondo cui l'Amico sarebbe rientrato a Leverkusen il 28 settembre, cioè due giorni prima del suo rientro, attesocchè i testi Manganello, Tegtmeyer e Anas hanno concordamente riferito della presenza a Leverkusen dell'Amico il giorno 27.

H

Contraddittoria con quanto da egli prima indicato, in ordine alla data di rientro a Leverkusen (giorno 30) , è la successiva affermazione d'esser rientrato nella sopra detta città in data 5 ottobre (cfr. ff.7-8 interr.).

In stridente contrasto con l'affermazione del Pace v'è, poi, il contenuto dell'interrogatorio dell'Amico che ha categoricamente smentito d'essersi recato a Monaco con il Pace (cfr. f. 5 interr.).

Nè al riguardo valore probatorio può attribuirsi alla spontanea dichiarazione resa dall'Amico in esito all'istruttoria dibattimentale, essa evidenziando il chiaro intento di armonizzare l'alibi (dell'Amico) a quello del coimputato, dopo che detto alibi aveva subito clamorosa e pluri ma smentita.

Va in merito sottolineato che sostanziale differenza pone il codice di rito fra la dichiarazione spontanea e l'esame cui l'imputato consente di sottoporsi nel corso del dibattimento.

La prima è quella che, a norma dell'art. 494 c.p.p., l'imputato può rendere, su espresso avvertimento del presidente, dopo l'esposizione introduttiva e in ogni stato del dibattimento fino al momento della sua chiusura.

H

Essa si configura semplicemente come tipico strumento di difesa, capace di rafforzare le richieste probatorie difensive o rendere modificabili le prove dedotte dalla accusa e non ha, quindi, valore di prova.

Il secondo (l'esame dell'imputato) è, invece, espressamente previsto come mezzo di prova (art. 208 e ss. c.p.p.) ed è istituito tipico ed esclusivo del dibattimento.

Il rifiuto, dunque, a sottoporsi all'esame comporta come conseguenza la non utilizzabilità ai fini probatori di alcuna dichiarazione spontanea resa al dibattimento e la possibile lettura, su richiesta di parte, delle dichiarazioni eventualmente rese dall'imputato al P.M. o al G.I.P. o nel corso dell'udienza preliminare (art. 513 co. 1° c.p.p.).

E, proprio la lettura della dichiarazione resa dallo Amico in data 10.10.90, a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria del Pretore di Becker, evidenzia il totale fallimento dell'alibi dal medesimo proposto.

Ha l'Amico dichiarato che:

a) il giorno 21 settembre egli si trovava in Germania assieme a Christiane Anas e che altri testimoni, in particolare Filippo Manganello, potevano confermare


M

- che, dal marzo all'ottobre 90 (ed anche il giorno 21 settembre), egli si trovava in quella nazione;
- b) aveva lavorato come cameriere e barista al ristorante Portofino;
 - c) aveva abitato, fin dal mese di marzo, con il Puzangaro, avendo con il Pace contatti sporadici;
 - d) il Pace ^{non} era in possesso della chiave della stanza da egli e dal Puzangaro presa in affitto;
 - e) alla fine del mese di settembre vi era stata una riunione a casa di Manganello per festeggiare il compleanno del Puzangaro e che, intale occasione, era presente anche il Pace.

Orbene, affetto da totale mendacità risulta il contenuto dell'interrogatorio reso dall'Amico.

Christiane Anas ha smentito d'essere stata il giorno 21 settembre con l'Amico, affermando con assoluta certezza di non averlo visto dal giorno 10 al giorno 23 settembre (ff. 3 e 4 verb. ud. Pretura Colonia).

Filippo Manganello ha anch'egli smentito d'aver visto il giorno 21 settembre l'Amico, precisando d'averlo incontrato intorno al 10-15 settembre e, successivamente, il giorno 27 settembre (f. 18-19 verb. ud.).



Nessun altro teste ha l'Amico indicato al fine di corroborare il suo assunto ma, in proposito rileva la Corte, come anche la Tegtmeyer abbia escluso d'aver visto od essersi intrattenuta con l'Amico a partire dalla metà di settembre e fino al giorno 27 dello stesso mese.

Il Manganello ha negato che l'Amico avesse prestato la propria attività lavorativa presso il ristorante Portofino, anzi precisando che in detto locale sia l'Amico che i suoi amici consumavano dei pasti che pagavano regolarmente.

Ha ancora aggiunto, ^{sono stati convocati sia la Anas che} e sul punto la Tegtmeyer, di non essersi mai accorto che l'Amico il Pace ed il Puzangaro svolgessero attività lavorativa (cfr. f.20 verb. ud.).

Il Manganello ha spiegato, e analogamente ha riferito la Anas, che i tre suoi amici vivevano assieme in una camera sovrastante il ristorante "i Trulli" di Leverkusen.

La circostanza emerge anche dalla conversazione telefonica delle ore 22,19 del 29.1.91 (ut. 960733 in uso fam. Impiduglia bob. n.3) intercorsa tra Tano e Carmelina, nell'ambito della quale il primo informa la sua inter-

H

locutrice che anche il Pace viveva con il medesimo Tano e l'Amico, ma che tale fatto non era noto ad alcuno, nonchè dall'arresto del predetto Pace all'interno della camera sita al di sopra del citato ristorante.

Sia il Manganello che l'Anas e la Tegtmeyer hanno negato che il Pace fosse presente il giorno 27 settembre alla riunione tenutasi, non in onore del Puzangaro, per come dall'Amico riferito, ma bensì per festeggiare il compleanno del Manganello.

Come, con giurisprudenza costante, sostenuto dalla Suprema Corte, nel processo penale è onere della accusa provare la colpevolezza dell'imputato non potendo al medesimo farsi carico nè della mancanza nè dell'eventuale fallimento dell'alibi.

E' però vero che un alibi totalmente o parzialmente falso e mendace può contribuire alla formazione di un giudizio di colpevolezza, unitamente ad altri indizi singolarmente insufficienti o, in aggiunta ad altri elementi di prova a carico.

Nel processo in esame, l'indizio, nascente dal totale fallimento dell'alibi proposto dall'Amico, va coordinato con gli altri elementi di prova a suo carico sopra

M

delineati, mentre la assoluta inverisimiglianza e parziale mendacità dell'alibi proposto dal Pace va ad integrare la prova diretta e gli altri elementi d'accusa nei suoi confronti ^{raccolti} -

Nè, a fronte del cospicuo e consistente materiale d'accusa presente in atti, favorevole rilievo difensivo possono assumere le telefonate che l'Amico avrebbe, in data 20 settembre, indirizzato alla Anas ed al proprio genitore o le inutili, per gli aspetti che riguardano il presente processo, notizie che hanno riferito i testi di difesa Spatola e Filippello.

Va primieramente rilevato come nei confronti della Anas sia stato sicuramente posto in essere, ad opera di soggetto vicino all'Amico, un larvato tentativo diretto ad indurla ad uniformare le sue dichiarazioni all'alibi da questi proposto nel suo interrogatorio.

Ricordato che, alla iniziale domanda rivolta a conoscere i movimenti del giorno 21.9.90, l'Amico rispondeva d'essere stato quel giorno con la Anas, sintomatica appare la vicenda delle due telefonate ^{provocate} all'abitazione della predetta, in un contesto temporale successivo all'arresto dell'Amico medesimo.

M


L'interlocutore, che si qualificava come cognato o zio di Paolo Amico (che si arguisce doveva parlare in lingua tedesca non risultando che l'Anas o i suoi familiari fossero conoscitori della nostra lingua), manifestava l'intenzione di parlare con l'Anas a proposito, appunto, del predetto Amico.

La ragazza, assente nel corso della prima chiamata, invitava la madre, nel corso della seconda telefonata, a dire ancora che ella era assente da casa e a comunicare all'interlocutore che, per sapere notizie, doveva rivolgersi alla Polizia.

Dell'accaduto le due donne informavano subito dopo per telefono la polizia investigativa.

La condotta dell'Anas e della di lei madre, che avvertono la immediata necessità di far ricorso alle forze di polizia, è significativa e rende verisimile l'ipotesi sopra-formulata circa la ragione per cui l'interlocutore (si rammenta che risulta dal contesto delle intercettazioni telefoniche che l'Amico aveva uno zio che viveva in Germania -tel. ore 8,09 del 26.10.90 ut. 963337) aveva cercato di contattare la ragazza.

Ciò posto, si rileva che, in realtà, nel corso dell'udienza



celebratasi presso la Pretura di Colonia la Anas, pur ammettendo d'aver, nel periodo delle sue ferie (10-23 settembre), ricevuto una chiamata telefonica molto breve da parte dell'Amico non è stata in grado nè di riferire la data in cui avvenne la chiamata nè di chiarire se l'Amico le aveva detto che le telefonava da Monaco, solo precisando essersi trattato di telefonata interurbana (cfr. ff.5-6-7).

Coadiuvata nel ricordo da quanto da ella in precedenza affermato, finiva con l'ammettere che la telefonata era avvenuta la sera del giorno 20 e, su contestazione in proposito elevata dall'avv.Reims, che l'Amico le aveva detto di telefonare da Monaco (cfr. f. 9).

Orbene, preso atto che nulla, in ordine al contenuto della brevissima telefonata, è stata in grado la Anas di riferire e che secondo quanto dalla medesima affermato le conversazioni telefoniche che scambiava con l'Amico avevano il solo scopo di fissare gli appuntamenti, non adoperando per altre ragioni quasi mai il telefono, stante che erano troppo grandi le barriere linguistiche (cfr. f.6), ipotizza la Corte che la vera ragione della chiamata telefonica, la cui località di provenienza



non è individuata, fosse quella di predisporre un alibi cui far ricorso per dimostrare, ove necessario, ad investigatori o giudici che egli il giorno 20 settembre si trovava a Monaco.

Alibi che Pace, Amico e Puzangaro iniziarono a preconstituire, informando il Manganello e l'Anas dell'intenzione di partire, appunto, per Monaco, al quale il Pace si conformò integralmente nel corso del suo interrogatorio, cui avrebbe dovuto far ricorso, nell'ipotesi di sua incriminazione, il Puzangaro (cfr. Schembri f.22 ud. 23.10.92), — — che l'Amico tradì, troppo debole apparendogli e fidando forse nella complicità della sua ragazza (non si trascurino le telefonate all'indirizzo dell'Anas successive all'arresto dell'Amico) e del Manganello, ad esso, però, facendo poi comodamente ritorno in esito all'istruttoria dibattimentale, a seguito delle sfavorevoli dichiarazioni rese sia dall'Anas che dal Manganello.

Alibi la cui insussistenza è documentale sol che si legga quanto, a specifica domanda della solita Carmelina, risponde Tano, (cfr. f.24 bob. 1 ut. 960733- G.377/459- "E qua eravamo Carmè.... qua eravamoIn giro però ..

57

siccome eravamo quasi sempre soli non c'è nessuno che può dire che era con noi....").

E a proposito di precostituzione di alibi seri interrogativi non possono non sollevarsi in ordine alla telefonata che Amico Salvatore (padre di Paolo) ha dichiarato di aver ricevuto dal figlio intorno alle ore 14,30 15,00 sempre del giorno 20 settembre.

Non vi è, al riguardo, prova alcuna che Amico Paolo telefonasse realmente dalla Germania.

La prova, circa la collocazione temporale della telefonata, non ha origini di sicura affidabilità, promanando da soggetto a lui legato da strettissimi vincoli di sangue.

Di certo appare assai strana, e merita attenta riflessione, la circostanza che, benchè Amico Salvatore si sia recato presso l'agenzia assicurativa nel pomeriggio del giorno 20, immediatamente ritirando il contrassegno assicurativo (che era scaduto il giorno 15.9) e la carta verde, detta documentazione sia stata poi spedita in Germania il successivo giorno due ottobre (cfr. ff.25 e ss. fasc. dibatt.), a distanza cioè di ben dodici giorni dalla richiesta medesima.



In merito, infine, alle dichiarazioni che avrebbe reso in relazione all'omicidio del giudice Livatino il collaboratore della giustizia Spatola Rosario, si osserva che quest'ultimo ha escluso d'aver avuto conoscenza alcuna dei responsabili dell'omicidio in questione, esso delitto, peraltro, essendosi verificato in tempo successivo al momento del suo distacco dal contesto criminale, avvenuto nel settembre 89, momento quest'ultimo che, come è ovvio, segnò per egli un termine alla possibilità di apprendimento di notizie concernenti fatti di mafia.

Ha chiarito, invece, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che la notizia che avrebbe il Castaldo pubblicato (non essere gli odierni imputati i responsabili dell'omicidio Livatino) era soltanto un'opinione del medesimo, opinione che, nel corso della cena, il giornalista aveva avuto modo di esternare e che egli aveva, pur manifestando perplessità, avallato, non per convincimento ma per mero compiacimento, essendo, peraltro, proprio il Castaldo ad offrire la cena.


Detta opinione, tra l'altro, il giornalista esprimeva senza ancorarla a fatti specifici.

Anche Filippello Giacomina ha categoricamente escluso di

M

aver avuto conoscenze relative ai fatti dell'odierno processo.

Ha precisato d'aver iniziato a collaborare con la giustizia dalla fine di maggio 1990 e d'essersi allontanata dal suo paese d'origine a partire dal giorno 23 giugno dello stesso anno, spiegando che, allorchè uno dei due commensali aveva detto d'aver scritto degli articoli relativamente all'omicidio del giudice Livatino essa si era limitata a domandare, ricordando che una volta, avendo il proprio coniuge chiesto un'autovettura per commettere un omicidio nelle zone di Ravanusa o Canicattì, gli era stata offerta un'autovettura Alfetta di colore "granato", se, appunto nell'omicidio del giudice non vi fosse coinvolta un'autovettura di quella marca e colore. Ha spiegato, così come ha fatto anche Spatola, che, ove fosse stata in possesso di notizie utili alle indagini relative all'omicidio, ne avrebbe messo a conoscenza il giudice, testualmente aggiungendo che "il Castaldo quella sera ne disse tante", ma non di ricordare se aveva espresso delle opinioni circa gli odierni imputati. Alla luce di quanto direttamente e con chiarezza affermato dai testi Spatola e Filippello riteneva la Corte




superfluo l'esame dei giornalisti Castaldo e Ruotolo.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Pace Domenico, le indagini, successivamente all'omicidio del giudice Livatino, non imbeccarono una pista unica ma, almeno sino al momento della indicazione fotografica eseguita dal Nava, di cui si è in precedenza parlato, si indirizzarono nei confronti della criminalità dell'intera provincia agrigentina.

Al riguardo va ricordato quanto in proposito affermato dal cap. dei CC. Paolo Pandolfi e dal Dr. Giuseppe Cuciara, com.te la Squadra Mobile di Agrigento.

Il cap. Pandolfi ha, infatti, dichiarato che , subito dopo l'omicidio, le indagini vennero svolte a vasto raggio, senza escludere alcuna possibilità, eseguendo perquisizioni domiciliari ed intercettazioni telefoniche su tutto il territorio della provincia e, in particolare a Sciacca, Porto Empedocle e Canicattì e che, solo dopo la ricognizione fotografica effettuata nei locali della Questura di Agrigento dal Nava, si attenzionò la ipotesi di lavoro riguardante Amico Paolo (cfr. verb. ud. 31.3.92).



Da parte sua il Dr. Cucchiara ha riferito dell'esecuzione, in data 21.9.90, di n. 10 perquisizioni domiciliari effettuate, per metà a Canicatti e per metà a Palma di Montechiaro, e di altre perquisizioni direttamente esitate all'Autorità giudiziaria di Agrigento.

Ha spiegato che, anche tramite le specialità di polizia preposte ai controlli di frontiera, prima ancora che venisse focalizzata l'attenzione sugli odierni imputati, vennero eseguite indagini al fine di riscontrare eventuali nominativi di interesse generico e che, successivamente all'inizio degli accertamenti nei confronti dell'Amico e del Pace, venne ristretto l'ambito della ricerca, che divenne nominativa, e che si concretizzò nella acquisizione delle liste di imbarco dei passeggeri in volo per la Germania, sia per quanto attiene la compagnia di bandiera sia per quella tedesca che ha dei voli diretti da Catania. L'accertamento, che venne eseguito da qualche giorno prima a qualche giorno dopo il 21 settembre diede, però, esito negativo (cfr. verb. ud. 2 aprile 92).

Al riguardo ha spiegato il teste che questo tipo di indagine si rivela di norma perfettamente inutile per

M

quanto attiene al transito veicolare e ferroviario del quale non resta alcuna traccia.

In proposito rileva la Corte che, in merito ai controlli effettuati sulle liste di imbarco dei voli aventi come destinazione la Germania, anche la circostanza secondo cui ^{non} vennero trovati sulle liste i nominativi degli odier-
ni imputati, è indicativa soltanto dal fatto che i medesimi non fecero uso di aerei che dall'Italia li portassero in volo in Germania.

Poterono, però, prescindere della possibilità di raggiungere la Germania in auto o in treno, senza del viaggio lasciare traccia alcuna, i medesimi raggiungere la località dove dimoravano utilizzando un volo diretto in una nazione diversa (es. Francia-Olanda-Belgio) poi raggiungendo, sempre in aereo, o in treno o in auto, la località di partenza.

Se, peraltro, poniamo mente al fatto che l'omicidio venne consumato il giorno 21 settembre e che gli imputati ricomparvero a Leverkusen il 27 dello stesso mese, possiamo da ciò ricavare che gli stessi ebbero un larghissimo lasso di tempo per far rientro nella località dalla quale erano partiti.

Località questa dalla quale si erano allontanati intorno



alla metà del mese di settembre, per come riferito dai testi Manganello - Anas - Tegtmeyer.

Acclarato, alla luce dell'attività ricognitiva eseguita dal Nava e dagli altri elementi probatori sopra-citati, che il Pace e l'Amico ebbero a trovarsi il giorno 21 settembre lungo la strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Agrigento, può ragionevolmente ritenersi che gli stessi arrivarono in Sicilia diversi giorni prima dell'omicidio per cooperare nella organizzazione dell'agguato.

A tal proposito si osserva che, se le basi logistiche, i mezzi (auto e moto furono rispettivamente sottratte il 15.5.90 ed 9.6.90) e le armi dovettero certamente essere predisposti da elementi criminali in loco residenti, le ultime fasi organizzative dell'agguato dovettero essere concordate e preparate da coloro che materialmente dovevano portarlo ad esecuzione.

E, al riguardo della presenza di Amico in Sicilia, ^{certa} pur per le motivazioni ampiamente in precedenza riportate, non può il Collegio non prendere in esame il contenuto di una conversazione oggetto di intercettazione tra la loquace Carmelina (Di Maira) e tale Francesca e quanto dalle medesime riferito, in merito a tale conversazione,

M

in dibattimento.

Nel corso della conversazione, avvenuta alle ore 18,39 del 16.10.90 (in concomitanza dunque con l'arresto degli odierni imputati), tale Francesca (identificata per Francesca Scarano) comunica alla sua interlocutrice di aver appreso che Amico Paolo, nei giorni in cui avvenne l'omicidio del giudice, era stato visto in provincia di Agrigento, e, in particolare, a S. Leone, Favara e altrove (perizia dell'Acqua - vol. 2 ff. 16-17-18).

Orbene, Di Maria Carmelina non ha negato la circostanza spiegando, però, difformemente da quanto in maniera non equivoca risulta dal contenuto della intercettazione (dal perito trascritta sia in siciliano che in lingua italiana), che la sua amica le aveva parlato di persona somigliante ad Amico, subito aggiungendo con prontezza esservi a Palma una persona che gli somigliava (cfr. verb. ud. 11.3.92).

La Scarano, a sua volta, ha reso sul punto versioni diverse.

Ha prima detto di non ricordare d'aver appreso della presenza in Sicilia di uno degli odierni imputati nel periodo settembre- ottobre 90 (cfr. verb.ud.16.4.92 f.8).



Ha, poi, aggiunto d'aver detto qualcosa del genere per scherzo o per far arrabbiare l'amica (ff. 8-9), infine chiarendo (si fa per dire), dopo aver ascoltato il contenuto della intercettazione, di non ricordare di aver avuto una conversazione di quel tenore con la Di Maira e di non essere in grado di spiegare i riferimenti in essa contenuti. Significativo appare, allora, il contenuto della telefonata, anche alla luce delle interpretazioni e delle giustificazioni in essa fornite sia dalla Di Maira che dalla Scarano.

E' stato obiettato, dai difensori, come illogico sarebbe stato affidare a soggetti del luogo, quindi, conosciuti e tenuti d'occhio dagli investigatori la realizzazione dell'agguato.

Osserva in proposito il Collegio che l'argomentazione apparirebbe del tutto logica, ove fosse rimasto accertato esser stato l'omicidio consumato da elementi pregiudicati locali, residenti e dimoranti nel paese di Palma di Montechiaro, in considerazione dei controlli cui le forze dell'ordine sogliono, appunto, sottoporre i soggetti gravitanti nell'ambito del contesto malavitoso presente ed operante sul territorio la cui competenza

h

è loro devoluta.

Invero, abbastanza semplice sarebbe stato per gli investigatori individuare, anche a-posteriori, i movimenti effettuati da soggetti pregiudicati o sospettati di far parte di gruppi criminali, sottoporli alle prove del guanto di paraffina o espletare nei loro confronti tutti quegli accertamenti idonei a verificarne una correlazione con il delitto.

L'argomentazione presta il fianco a critiche consistenti laddove si consideri che i due odierni imputati soggiornavano da diversi mesi in Germania e, per tale ragione, apparivano come le persone più adatte per consumare un omicidio in Sicilia.


Il loro allontanamento dalla Germania, se congruamente giustificato nel contesto relazionale, non avrebbe destato alcun sospetto; compiuto il delitto, poi, avrebbero fatto rientro nel paese di provenienza e nessun investigatore, se non motivato da specifiche ragioni, avrebbe posto attenzione o verificato i ^{loro} movimenti.

L'organizzazione, così facendo, non avrebbe corso rischi, però, utilizzando per le operazioni elementi locali di provata affidabilità e profondi conoscitori del territorio sul quale operare.

Il disegno, così abilmente preparato, avrebbe consentito ancora una volta di addebitare ad ignoti la consumazione di un delitto in danno di un fedele servitore dello Stato se il caso, quel giorno 21 settembre, non fosse providenzialmente intervenuto facendo sì che proprio Nava Pietro Ivano transitasse sui luoghi dell'omicidio nel corso della consumazione dello stesso.

Fu infatti la sua non comune e meritevole del più alto apprezzamento attività di collaborazione che consentì di dare inizio alla attività investigativa nei confronti degli odierni imputati -poi permettendo il loro rinvio a giudizio.

Al fine di delineare la figura degli odierni imputati vanno compulsate le fonti testimoniali, la cui audizione è stata richiesta dalle parti, che, sul conto dei medesimi, sono state in grado di riferire qualcosa, in particolare quei soggetti che ebbero con loro intensi rapporti di frequentazione in Germania, gli investigatori che in Sicilia li tennero sotto controllo annotandone le vicissitudini giudiziarie nonchè le persone che ai medesimi solevano riferirsi nel corso delle conversazioni



oggetto di intercettazioni.

Ebbene, in maniera del tutto concorde i testi Manganello, Anas e Tegtmeyer hanno affermato che Amico e Pace, durante il periodo di loro soggiorno in Germania (febbraio-ottobre 90) non avevano lavorato.

Nonostante ciò pagavano un affitto mensile per la camera in cui abitavano di circa 450.000 lire, vestivano bene, mangiavano al ristorante, conducevano un buon tenore di vita (cfr. Manganello).

La Anas ha riferito che l'Amico, che aveva disponibilità finanziaria, le diceva di trovarsi in Germania in ferie, ^{che} pur dandole ad intendere che si occupava della compravendita di auto, era ella sul punto scettica.

La Tegtmeyer, dal canto suo, cercando di comprendere come il Pace e l'Amico si mantenessero, aveva pensato che forse il primo aveva venduto un gregge e che i due amici vivessero con il ricavato di detta vendita.

Nessuna attività, dunque, gli stessi espletavano permettendosi, però, di tenere un tenore di vita che lo stesso Manganello, che gestiva un ristorante, non poteva permettersi (cfr. f.19 verb. ud.).

L'Amico, tra l'altro, poteva consentirsi di programmare

~~_____~~ M

l'acquisto assieme al Puzangaro, di una gelateria (cfr. interc. ore 17,20 del 15.1.91 bob. 3 -ut. fam. Impiduglia f. 19).

Quale la provenienza dei mezzi atti a giustificare questa situazione di benessere economico, stante che è rimasto accertato che gli imputati non lavoravano e che, almeno per ciò che riguarda la famiglia Amico, non provvedeva la stessa a mantenere il giovane? (cfr. f.4 verb. ud. 15.3.92).

Le informazioni fornite dagli investigatori consentono di dare risposta all'interrogativo e di meglio comprendere il genere di vita condotto dagli imputati e le loro frequentazioni abituali.

Pace Domenico era stato, una prima volta, arrestato, in data 10.11.85 dai CC. di Naro, per i reati di lesione personale aggravata e favoreggiamento personale, era stato denunciato, in data 22.2.88 dai CC. di Palma di Montechiaro, per truffa aggravata ed, il successivo 23.6.88, era stato tratto in arresto dal Commissariato di P.S. di Modica, unitamente ad un suo omonimo e a tale Lupo Gioacchino, perchè ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, spendita di moneta falsa,

h

tentata truffa e truffa continuata.

In data 26.11.88 era, poi, stato denunciato dai CC. di Palma per il delitto di rapina a mano armata.

Successivamente, in data 27.9.89, il Pace, assieme allo Amico, era stato tratto in arresto per il delitto di favoreggiamento personale.

In sede di perquisizione domiciliare, eseguita nella abitazione dell'Amico, all'interno della sua camera da letto, erano state rinvenute, nascoste dentro una bottiglia di whisky, banconote per un valore di f. 8.100.000; i successivi accertamenti consentivano di appurare essere il denaro parte del bottino di una rapina a mano armata perpetrata in data 18.8.89 ai danni della Banca Popolare Siciliana di Naro. Per tale ragione, in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P., l'Amico era stato, in data 3.10.89, tratto in arresto.

Anche Pace Domenico era stato, ancora una volta tratto in arresto stante che, a seguito di perquisizione domiciliare, nel cassetto del comodino della sua camera da letto, era stato rinvenuto un revolver cal. 38 special completo di munizionamento. Per tali fatti il Pace veniva condannato alla pena di anno 1 e mesi 8 di re-


M

clusione e f. 600.000 di multa, ma la pena inflitta gli veniva sospesa (cfr. vrb. ud. 17.3.92 cap. Restelli). Pace e Amico, proposti per l'applicazione di misura di prevenzione in data 23.12.89 e 4.6.90 venivano, per come affermato dal P.M. nel corso della sua requisitoria, sottoposti, in data 10.3.92, alla misura dell'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello di propria residenza.

E a proposito delle ragioni che avevano provocato lo arresto degli odierni imputati. in data 27.9.89, osserva la Corte che, secondo quanto riferito dal cap. Restelli, la sera precedente all'arresto, ~~si trovavano~~ che si trovavano in compagnia di tale Savaia Carlo, nelle vicinanze del "bar Montecarlo" di Camastra, venivano fatti segno a colpi di arma da fuoco esplosi dall'interno di un'autovettura.

Il successivo sopralluogo e le perizie balistiche provano che a sparare erano state due armi, un'arma automatica ed una pistola cal. 9 parabellum.

Sospettando che qualcuno dei giovani che si trovava nei pressi del bar aveva risposto al fuoco, sia il Pace che l'Amico venivano sottoposti al test del guanto di



paraffina, test che dava esito positivo per la mano destra dell'Amico.

La mattina del 27 settembre Ribisi Rosario si faceva ricoverare presso l'Ospedale civile di Caltanissetta, pur distando Palma di Montechiaro circa 20 Km da Licata ed Agrigento, località entrambe munite di adeguato presidio sanitario, denunciando d'essere rimasto vittima di un agguato tesogli dinanzi la porta del suo garage. L'immediata ispezione dei luoghi ed il tipo di ferita che presentava il Ribisi (che successivamente venne ucciso, assieme ad altro fratello, all'interno del nosocomio nisseno) indusse gli investigatori a ritenere inverosimile il suo racconto e ad ipotizzare, data la contiguità temporale tra il ferimento e l'attentato in danno del gruppo Pace-Amico, un coinvolgimento del medesimo nel predetto fatto.

L'ipotesi di lavoro formulata dagli investigatori, che muoveva anche dall'apprendimento di notizie fornite da fonte confidenziale, portava a ritenere che la famiglia Ribisi, sospettando quali autori del duplice omicidio Ribisi Gioacchino e Castronovo Girolamo (avvenuto il 5. 8.89) Amico Paolo e Zarbo Rosario, avesse provveduto,

M

prima a sequestrare quest'ultimo (scomparso il 24.9.89 e mai più ritrovato) e, dopo averlo costretto a rivelare il nome di colui, che in qualità di complice aveva commesso il duplice omicidio, ad attentare, appunto, in data 26.9.89 alla sua vita.

Orbene, i fatti sopra-evidenziati (denunce-arresti-condanne-irrogazione di misure di prevenzione-attentati subiti-ipotesi investigative), in uno alle frequentazioni (più volte rilevate dalle forze dell'ordine) con tale Calafato Salvatore, Benvenuto Giuseppe, Zarbo Rosario, Savaia Carlo (cfr. ud. 17.3.92 Restelli), oltre che apparire sintomatici della spiccata proclività a delinquere degli odierni imputati testimoniano il loro inserimento in un particolare circuito criminale non solo dedito alla consumazione di delitti comuni.

Inserimento che appare confermato dagli atti acquisiti dalla Corte, all'udienza del 23.4.92, atti questi che testimoniano, anche alla luce di quanto ancora appresso sarà detto in merito alla verisimile causale che provocò l'uccisione del giudice Livatino, come sia il Pace che l'Amico fossero organicamente collegati all'organizzazione di tipo mafioso denominata "cudi chiatti o ciatti",


M

organizzazione antagonista a quella cui erano partecipi esponenti della famiglia Ribisi.

Considerata la qualità rivestita dalla vittima e le modalità tutte del fatto delittuoso appare evidente la matrice mafiosa del medesimo.

La decisione di uccidere un magistrato o un esponente delle forze dell'ordine, come è ormai notorio, non può essere presa da singoli malavitosi, magari infastiditi dall'esercizio di una incisiva attività giudiziaria o investigativa del medesimo ma deve necessariamente passare attraverso il vaglio delle famiglie mafiose operanti sul territorio della provincia o anche della regione. Per costume mafioso, poi, l'esecuzione di delitti eccellenti non viene affidata a killers prezzolati, bensì ai più affidabili e accreditati soggetti facenti parte dell'organizzazione criminosa.

Nella fattispecie che ci riguarda lo studio delle abitudini della vittima, l'accurata predisposizione dei mezzi di locomozione (che vennero sottratti mesi prima della consumazione dell'agguato) e delle armi evidenziano la partecipazione operativa alla fase preparatoria



del delitto di più soggetti e più soggetti, secondo la ricostruzione della dinamica del delitto, resa possibile dall'esame dei dati provenienti dalla generica e dalla specifica, concorsero alla realizzazione del medesimo.

Quale fu il suo movente?

Va anzitutto ^{l'evento} che il movente che indusse il Pace e Amico a consumare il delitto è certamente estraneo ai loro personali interessi, non risultando nessun diretto rapporto tra i medesimi e l'esercizio dell'attività giudiziaria o extra-giudiziaria da parte del magistrato. Ma, e la Corte ritiene di poter condividere in pieno la tesi formulata dal difensore di parte civile, nei processi che abbiamo ad oggetto omicidi eccellenti il movente si astrae dal concreto esercizio della professione o dal singolo fatto specifico posto in essere dal soggetto e assume la forma di delitto preventivo, consumato per evitare che quel soggetto (che viene colpito) o altri soggetti, che come lui operano nello stesso contesto, continuino con incisività nella loro azione contro la criminalità (c.d. effetto terroristico del delitto). Incisiva ma anche sospettata di imparzialità, nel senso

~~.....~~

h

e per le ragioni che di seguito andranno spiegate, era stata l'attività espletata dal giudice Livatino.

Emerge, da quanto affermato dal teste D'Angelo (che all'epoca dei fatti svolgeva le funzioni di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Agrigento), che, a seguito del passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti del giudice Livatino, gli imputati e forse taluni difensori nutrivano il timore che il medesimo non fosse riuscito immediatamente ad acquisire le doti di terzietà e serenità proprie del giudice.

Due episodi concreti apparivano rivelatori del timore paventato ^{da imputati e da} esponenti del foro agrigentino.

Ha riferito il teste D'Angelo che, nonostante le precise tradizioni che, pur nel rispetto della dialettica processuale connotavano il rapporto magistratura-avvocatura nel Tribunale di Agrigento, si era verificata la ricusazione di un collegio, fatto questo che nei quindici anni di sua esperienza giudiziaria in detto Tribunale non aveva precedenti.

In particolare, (cfr. anche dep. teste Agnello -ud. 25. 2.92), un imputato di tentato omicidio, che doveva venir giudicato dal collegio penale composto anche dal

giudice Livatino, aveva proposto la ricusazione del collegio essendosi gli stessi magistrati che lo componevano occupati di una richiesta di riesame di provvedimento cautelare emessa nei suoi confronti, richiesta che era stata rigettata ed il cui estensore era stato proprio il giudice Livatino.

Un secondo episodio, sempre riferito dal teste D'Angelo, collegato anche, seppur in maniera indiretta, alla esiguità degli organici del Tribunale di Agrigento, aveva ancora una volta investito il Dr. Livatino.

A proposito della misura di prevenzione contro un esponente della famiglia Ferro di Canicattì, il collegio difensivo, composto da avvocati del foro di Agrigento e di Palermo, si era posto il problema relativo ad una eventuale ricusazione del Dr. Livatino che, in un processo per associazione a delinquere di stampo mafioso (c.d. maxi-processo di Agrigento), che vedeva coimputato il Ferro, aveva svolto atti di istruzione.

Era poi prevalsa, tra i difensori, l'idea di non formalizzare la ricusazione confidando sul buon esito della medesima misura.

Il P.M. aveva, in effetti, concluso per il rigetto della

M

misura patrimoniale ma il Tribunale, andando di contrario avviso, aveva confiscato ^{una} ~~una~~ Beppur minima parte del patrimonio del Ferro.

Tale circostanza aveva provocato malumori e indotto ad ipotizzare interventi miranti a risolvere il problema degli assetti degli organici del Tribunale, ma che sottintendevano anche porre in discussione l'opportunità di uno spostamento del giudice Livatino dal settore penale a quello civile (cfr. ff.11 e ss. verb. 25.2.92). Se, dunque, taluni degli operatori del sistema giudiziario avevano concretamente manifestato delle perplessità in merito al completo raggiungimento da parte del Dr. Livatino della posizione di terzietà propria del giudice, è immaginabile quale lievitazione dette perplessità potessero avere assunto in quei soggetti interessati ai provvedimenti giudiziari che il Collegio penale, (del quale faceva parte il predetto magistrato e che si occupava anche del riesame dei provvedimenti coercitivi della libertà personale e delle misure di prevenzione) avrebbe esitato.

In tal senso, e solo in tal senso, va letta la causale dell'omicidio del giudice Livatino, nessun altra, di

M

qualsivoglia genere, peraltro, ricavandone dall'attento esame degli atti processuali e dalla personalità del magistrato.

Le sue eccelse capacità professionali, prodotto e sintesi, oltre che di attenti studi, di estremo rigore morale ed intellettuale e di impegno totalizzante verso il lavoro, unitamente alla sua profonda conoscenza della criminalità operante nel territorio agrigentino (frutto questa dei molti anni trascorsi presso la Procura della Repubblica della città dei templi) rappresentavano una spina nel fianco delle organizzazioni mafiose, che vedevano viappiù messi in pericolo i loro interessi giudiziari dalla nuova funzione assunta dal magistrato. Venne, dunque, decisa la sua eliminazione affidandone l'incarico ad un gruppo di killers che, seppur giovani, avevano di già evidenziato con la loro condotta di disdegnare l'osservanza delle comuni regole del vivere civile ad essa preferendo l'illegalità, l'uso delle armi, il crimine, la violenza.

Di feroce violenza e gratuità crudeltà è connotato lo omicidio del giudice Livatino, di un giudice semplice e coraggioso che teneva in grandissimo conto il valore


M

della altrui vita umana viaggiando senza scorta e affermando esser preferibile la uccisione di un solo uomo a quella di due o tre carabinieri.

Anche nel momento finale della sua breve esistenza Rosario Livatino non tradì il suo stile di vita e, seppur ferito e braccato da uomini armati, loro si rivolse, con la consapevolezza propria di chi sa d'aver sempre fatto il proprio dovere nel completo rispetto delle leggi, con quella frase: "cosa vi ho fatto picciotti?" , cui fecero eco, assieme ad un'infamia verbale, i colpi di arma da fuoco a lui indirizzati mentre giaceva a terra ferito mortalmente.

Pienamente legittimo appare, alla luce di tutto quanto sopra, affermare la responsabilità degli imputati in ordine a tutti i delitti oggetto di contestazione.

In ordine al delitto di cui al capo A) della rubrica nessun dubbio può permanere, attese le modalità dello agguato perpetrato, sulla sussistenza dell'aggravante della premeditazione ^{noche} di quella di cui all'art. 61 n.10 c.p., in considerazione della qualità della vittima dell'omicidio rivestita.



Insussistente appare, di contro, l'aggravante di cui al n.4 dell'art. 576 c.p. , egualmente contestata al capo A) della rubrica, non rilevandosi esser stato il delitto di omicidio consumato dall'associato a delinquere al fine di sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione.

In ordine alle imputazioni di cui ai capi B) ed E) , dovendo le pistole adoperate per la consumazione del delitto essere ricomprese, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, tra le armi comuni, vanno dette imputazioni modificate in quelle di detenzione e porto illegale di armi comuni.

Le operazioni di punzonatura e abrasione delle matricole delle armi integrano pienamente i delitti di cui ai capi D) e G) della rubrica.

Dette ipotesi di reato, concorrono con il delitto di ricettazione contestato al capo H), stante che, le figure criminose previste dagli artt. 23 L. n.110/75 e 648 c.p. costituiscono ipotesi autonome di reato che, appunto, vanno dichiarate concorrenti, laddove un soggetto agente, a qualsivoglia titolo, abbia il possesso o comunque detenga, sia pure temporaneamente, un'arma conside-

7

rata clandestina dalla legge.

Nessuna perplessità può aversi ^{circa} la sussistenza dei delitti di cui ai capi C) ed F), relativi al porto ed alla detenzione del fucile, anch'esso adoperato per la realizzazione dell'evento delittuoso, e di quelli di cui ai capi I) ed L), relativi all'uso, nella consumazione di esso, di autovettura e moto, risultati essere compendio di furto, nonchè di quello di cui al capo L), relativo al danneggiamento dei predetti mezzi, danneggiamento chiaramente finalizzato a garantire l'impunità dai delitti commessi.

Nessuna perplessità, infine, v'è, in ordine alla sussistenza del delitto di cui al capo M), certa apparendo, per le ragioni nel contesto della sentenza spiegate, la appartenenza di Amico Paolo e Pace Domenico ad un sodalizio le cui connotazioni sono indiscutibilmente riconducibili all'ipotesi incriminatrice dell'art. 416 bis. c.p..

Mentre tutti i delitti ricompresi tra i capi A) ed L) della rubrica, apparendo eseguiti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, da essa rimane

h

esclusa il delitto di cui al capo M) della rubrica.

Non è, infatti, configurabile l'esistenza del vincolo della continuazione fra il delitto di associazione di stampo mafioso ed i delitti programmati, che siano poi effettivamente commessi, in quanto, mentre ciò che contraddistingue l'associazione è l'accordo per la realizzazione di un programma delittuoso generale e continuativo, accordo che trascende i singoli reati e che riceve di per sè sanzione, esso costituendo un pericolo per l'ordine pubblico, per aversi reato continuato occorre che tutte le differenti azioni od omissioni siano ricomprese, almeno nei loro elementi essenziali, nell'originario programma delittuoso, non sufficiente apparendo un programma generico di attività criminale.

Nella fattispecie che ci riguarda manca la prova che, all'originario accordo, finalizzato alla realizzazione di un generale programma criminale, fosse associato un accordo per la consumazione dei delitti oggetto del presente processo.

Sanzione adeguata ai reati commessi dagli imputati, che sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione, appare quella dell'ergastolo e di f. 10.000.000 di

M

multa (p.b. art. 648 c.p. -capo H- f. 6.000.000 +
f. 4.000.000 art. 81 c.p.).

Sanzione adeguata ^{al reato attribuito} (al capo M) appare quella di anni sei
di reclusione.

Essendo stati gli imputati dichiarati colpevoli di un
reato che importa l'ergastolo e di più reati (con esso
posti in continuazione) che importano pene detentive
temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque
anni, alla pena di cui sopra va aggiunto l'isolamento
diurno per un anno.

Gli imputati vanno, altresì, condannati al pagamento in
solido tra di loro, delle spese processuali e ciascuno
a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la
custodia cautelare.

Amico Paolo e Pace Domenico vanno dichiarati interdetti
in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizio-
ne legale nonchè decaduti dalla potestà di genitori.

Va disposta la pubblicazione della sentenza, mediante
affissione, nel comune ove essa è stata pronunciata, in
quello dove il delitto fu commesso e in quello ove i
condannati avevano l'ultima residenza, nonchè la pub-
blicazione della medesima sentenza, per estratto e per

M

una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo.

Alla condanna per le violazioni dell'art. 23 L.n.110/75

consegue la revoca delle autorizzazioni di Polizia in

materia di armi eventualmente concesse agli imputati.

Alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

consegue l'applicazione della misura di sicurezza della

assegnazione ad una colonia agricola che si stima equo

irrogare per la durata di anni due.

Va ordinata la confisca delle armi, delle parti di armi,

delle cartucce, dei bossoli, dei proiettili, dello stem-

ma identificativo Autobianchi Y 10, del bottone, dei pez-

zi di vetro e dei frammenti di vernice in sequestro e

la restituzione, agli aventi diritto, della Fiat Uno

targata AG 266800 e della moto Honda tel. n.HM PDO4/

5005832.

Amico Paolo e Pace Domenico vanno, infine condannati,

in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liqui-

darsi nella separata sede civile, in favore delle parti

civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia,

nonchè alla rifusione alle medesime parti civili delle

spese competenze ed onorari del giudizio che si liquida-

no in complessive $\text{L.}25.355.000$ (L.4.115.000 per spese

vive; f. 14.000.000 onorari per parte c. n.37 udienze
-37 X 400.000; f. 4.000.000 per onorari discussione
orale; f. 1.000.000 per onorari udienza preliminare;
f. 1.000.000 per onorari ricerca e form. prova -f.50.000
X 20; f. 320.000 per n. 8 sessioni -40.000 X 8; f.120.000
per corrispondenza -12.000 X 10).

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535, 536, 538, 539, 541 c.p.p.

dichiara

Amico Paolo e Pace Domenico colpevoli di tutti i reati
loro ascritti in rubrica, esclusa, in relazione al delit-
to di cui al capo A), la circostanza aggravante di cui
all'art. 576 n.4 c.p. e modificate le imputazioni di
cui ai capi B) ed E) rispettivamente nel delitto p.e p.
dagli artt. 110 c.p., 10 e 14 legge 14.10.1974 n.497 e
nel delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 c.p., 12 e
14 legge 14.10.1974 n.497, ed unificati i reati di cui
ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L) sotto
il vincolo della continuazione.

condanna

Amico Paolo e Pace Domenico alla pena dell'ergastolo e
di f. 10.000.000 di multa nonchè alla pena di anni sei

M

di reclusione per il delitto di cui al capo M), e cumulate le pene ai sensi degli artt. 71 e 72 c.p., condanna ciascuno dei predetti alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anno uno e della multa di f. 10.000.000 (diecimilioni);

condanna

Amico Paolo e Pace Domenico al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e ciascuno di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

dichiara

Amico Paolo e Pace Domenico interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonchè decaduti dalla potestà di genitori;

dispone

la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palma di Montechiaro, nonchè la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo;

ordina

la revoca delle autorizzazioni di Polizia in materia di

17

armi eventualmente concesse agli imputati;

dispone

la applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due;

ordina

la confisca delle armi, parti di armi, cartucce, bossoli, proiettili, stemma identificativo Autobianchi Y 10, bottone, pezzi di vetro, frammenti di vernice in sequestro;

dispone

la restituzione agli aventi diritto della Fiat Uno targata AG 266800 e della Moto Honda telaio n. HM. PD04/5005832 in giudiziale sequestro;

condanna

Amico Paolo e Pace Domenico al risarcimento in solido tra loro, dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, nonchè alla rifusione alle medesime parti delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive f. 25.000.000 (venticinquemilioni);

Visto l'art. 544 3° co. c.p.p.;

M


indica in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Caltanissetta, 18 novembre 1992

IL PRESIDENTE estensore

IL PRIMO DIRIGENTE
DELLA CANCELLERIA

(dot. Armando Vitale)



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA oggi 15 FEB 1993

IL PRIMO DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

